SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 ottobre 2001, n. **399.**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati

o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art .3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto*, il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 69):

Presentato dal sen. SPECCHIA il 5 giugno 2001.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 4 luglio 2001, con parere delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 18, 25 e 26 settembre 2001.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede deliberante, il 26 settembre 2001, con parere delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 27 settembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1685):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, l'8 ottobre 2001, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VIII commissione il 9, 10, 11 e 16 ottobre 2001.

Presentata relazione il 16 ottobre 2001 (atto n. 1685 - 241 - 246 - 1354 - 1437 - 1461/A - relatore on. IANNUZI).

Esaminato in aula il 17 ottobre 2001 ed approvato, con modificazioni, il 18 ottobre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 69-B):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, il 23 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 25 ottobre 2001.

01G0458

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Prata di Principato Ultra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ines Giannini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 11 settembre 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2206/13-4/Gab. del 12 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ines Giannini.

Roma, 11 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11929

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 ottobre 2001.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 30-31 agosto 2001 nei territori di alcuni comuni della provincia di Bergamo e del comune di Noviglio. (Ordinanza n. 3150).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343;

Vista la richiesta della regione Lombardia n. U1.2001.0051706 del 7 settembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 26 settembre 2002 nei seguenti comuni:

provincia di Bergamo: comuni di: Bracca, San Pellegrino Terme, Serina, Dossena, Oltre il Colle, S. Giovanni Bianco, Costa Serina, Brembilla, Costa Valle Imagna, Algua, Clusone, Zogno, Ardesio, Berbenno, Caprino Bergamasco e Parre;

provincia di Milano: comune di Noviglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega in materia di coordinamento della protezione civile;

Ravvisata la necessità di disporre di un primo quadro di interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate e l'eliminazione del rischio;

Viste le proprie ordinanze n. 3143 dell'11 luglio 2001 e n. 3146 del 15 agosto 2001, con le quali sono state impartite disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria che il 7 luglio 2001 hanno colpito taluni comuni in provincia di Bergamo e di Milano;

Vista la propria ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state impartite disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna;

D'intesa con la regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Lombardia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce un primo piano di interventi straordinari per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e, comunque, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo nei territori dei comuni in premessa colpiti dagli eventi atmosferici del 30-31 agosto 2001.

2. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si applica l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 commi 1, 2 e 4, recate dall'ordinanza 11 luglio 2001, n. 3143, intendendosi tutti i termini di decorrenza ivi previsti sostituiti ai soli fini della presente ordinanza con la data del 31 agosto 2001.

Art. 3.

La regione Lombardia riferisce con relazione trimestrale sull'attuazione dell'ordinanza e sull'impiego delle risorse finanziarie all'uopo destinate.

Art. 4.

Agli oneri necessari per gli interventi di cui alla presente ordinanza la regione Lombardia provvede a valere sui fondi recati dall'art. 7 dell'ordinanza 11 luglio 2001, n. 3143.

Art. 5.

1. Al termine dell'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza 11 luglio 2001, n. 3143, e ad avvenuta approvazione del piano di cui al precedente art. 1 da parte della regione Lombardia, le eventuali economie successivamente accertate a valere sugli stanziamenti recati dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3143/2001, possono essere utilizzate dalla regione Lombardia ai fini e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine la regione Lombardia acquisisce la preliminare presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e riferisce periodicamente allo stesso con le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze e contenzioso a qualunque titolo insorgente sono a carico del bilancio degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A11711

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sonovue». (Decreto UAC/C n. 160/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sonovue» - esafluoruro di zolfo, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/177/01 8 mcg polvere e solvente per ricostituzione iniettabile - uso endovenoso polvere flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: solvente 5 ml - 1 flaconcino con capsula di chiusura «Bioset» + 1 siringa preriempita;

EU/1/01/177/02 8 mcg polvere e solvente pcr ricostituzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: solvente 5 ml - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore Mini Spike.

Titolare A.I.C.: Bracco International BV.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sonovue»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'11/12 settembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Sonovue» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale SONOVUE esafluoruro di zolfo nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

8 mcg polvere e solvente per ricostituzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: solvente 5 ml - 1 flaconcino con capsula di chiusura «Bioset» + 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 035233016/E (in base 10), 11M77S (in base 32);

8 mcg polvere e solvente per ricostituzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: solvente 5 ml - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore Mini Spike;

A.I.C. n. 035233028/E (in base 10), 11M784 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Sonovue» è classificata come segue:

8 mcg polvere e solvente per ricostituzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: solvente 5 ml - 1 flaconcino con capsula di chiusura «Bioset» + 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 035233016/E (in base 10), 11M77S (in base 32);

classe «C»;

8 mcg polvere e solvente per ricostituzione iniettabile - uso endovenoso - polvere flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: solvente 5 ml - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore Mini Spike;

A.I.C. n. 035233028/E (in base 10), 11M784 (in base 32);

classe: «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 4 ottobre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A11887

DECRETO 4 ottobre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nespo Darbepoietin Alfa». (Decreto UAC/C/ n. 162/2001).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nespo Darbepoietin Alfa» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/184/001 10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/002 10 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/003 15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/004 15 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/005 20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/006 20 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/007 30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/008 30 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/009 40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/010 40 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/011 50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/012 50 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/013 60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/014 60 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/015 80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/016 80 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/017 100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/018 100 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/019 150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/020 150 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/021 300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/022 300 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/023 15 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/024 15 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/025 25 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/026 25 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/027 40 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/028 40 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/029 60 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso;

EU/1/01/184/030 60 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a., via Santa Lucia, n. 4 - 20122 Milano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea 8 giugno 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso mano «Nespo Darbepoietin Alfa»;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° ottobre 2001 recante il trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nespo» dalla Amgen alla Dompè Biotec S.p.a.;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Nespo Darbepoietin Alfa» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NESPO DARBEPOIETIN ALFA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216011/E (in base 10) - 11LQNC (in base 32);

10 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216023/E (in base 10) - 11LQNR (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216035/E (in base 10) - 11LQP3 (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216047/E (in base 10) - 11LQPH (in base 32);

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216050/E (in base 10) - 11LQPL (in base 32);

20 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216062/E (in base 10) - 11LQPY (in base 32);

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216074/E (in base 10) - 11LQQB (in base 32);

30 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216086/E (in base 10) - 11LQQQ (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216098/E (in base 10) - 11LQR2 (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216100/E (in base 10) - 11LQR4 (in base 32);

50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216112/E (in base 10) - 11LQRJ (in base 32);

50 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216124/E (in base 10) - 11LQRW (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216136/E (in base 10) - 11LQS8 (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216148/E (in base 10) - 11LQSN (in base 32);

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216151/E (in base 10) - 11LQSR (in base 32);

80 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216163/E (in base 10) - 11LQT3 (in base 32);

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216175/E (in base 10) - 11LQTH (in base 32);

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216187/E (in base 10) - 11LQTV (in base 32);

150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216199/E (in base 10) - 11LQU7 (in base 32);

150 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216201/E (in base 10) - 11LQU9 (in base 32);

300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216213/E (in base 10) - 11LQUP (in base 32);

300 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216225/E (in base 10) - 11LQV1 (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216237/E (in base 10) - 11LQVF (in base 32);

15 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216249/E (in base 10) - 11LQVT (in base 32);

25 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216252/E (in base 10) - 11LQVW (in base 32);

25 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216264/E (in base 10) - 11LQW8 (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216276/E (in base 10) - 11LQWN (in base 32);

40 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216288/E (in base 10) - 11LQX0 (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216290/E (in base 10) - 11LQX2 (in base 32);

60 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216302/E (in base 10) - 11LQXG (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Nespo Darbepoietin Alfa» è classificata come segue:

10 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216011/E (in base 10) - 11LQNC (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 42.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 69.400 (IVA inclusa);

15 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216035/E (in base 10) - 11LQP3 (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 63.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 104.000 (IVA inclusa);

20 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216050/E (in base 10) - 11LQPL (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 84.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 138.700 (IVA inclusa);

30 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216074/E (in base 10) - 11LQQB (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 126.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 208.000 (IVA inclusa);

40 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216098/E (in base 10) - 11LQR2 (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 168.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 277.300 (IVA inclusa);

50 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216112/E (in base 10) - 11LQRJ (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 210.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 343.200 (IVA inclusa);

60 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216136/E (in base 10) - 11LQS8 (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 252.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 398.400 (IVA inclusa);

80 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216151/E (in base 10) - 11LQSR (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 336.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 508.700 (IVA inclusa);

100 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216175/E (in base 10) - 11LQTH (in base 32); classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 420.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 619.000 (IVA inclusa);

150 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216199/E (in base 10) - 11LQU7 (in base 32): classe «A nota 12». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 630.000 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 892.300 (IVA inclusa).

Su tale prezzo la ditta praticherà uno sconto del 5% sulle forniture agli ospedali;

10 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216023/E (in base 10) - 11LQNR (in base 32); classe «C»;

15 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,375 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216047/E (in base 10) - 11LQPH (in base 32); classe «C»;

20 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216062/E (in base 10) - 11LQPY (in base 32); classe «C»;

30 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216086/E (in base 10) - 11LQQQ (in base 32); classe «C»;

40 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216100/E (in base 10) - 11LQR4 (in base 32); classe «C»;

50 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216124/E (in base 10) - 11LQRW (in base 32); classe «C»;

60 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216148/E (in base 10) - 11LQSN (in base 32); classe «C»;

80 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,4 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216163/E (in base 10) - 11LQT3 (in base 32); classe «C»;

100 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216187/E (in base 10) - 11LQTV (in base 32); classe «C»;

150 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 3 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216201/E (in base 10) - 11LQU9 (in base 32); classe «C»;

300 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216213/E (in base 10) - 11LQUP (in base 32); classe «C»;

300 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,6 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216225/E (in base 10) - 11LQV1 (in base 32); classe «C»;

15 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216237/E (in base 10) - 11LQVF (in base 32); classe «C»;

15 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216249/E (in base 10) - 11LQVT (in base 32); classe «C»;

25 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216252/E (in base 10) - 11LQVW (in base 32); classe «C»;

25 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216264/E (in base 10) - 11LQW8 (in base 32); classe «C»;

40 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216276/E (in base 10) - 11LQWN (in base 32); classe «C»;

40 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216288/E (in base 10) - 11LQX0 (in base 32); classe «C»;

60 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216290/E (in base 10) - 11LQX2 (in base 32); classe «C»;

60 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo ed endovenoso n. 035216302/E (in base 10) - 11LQXG (in base 32); classe «C»;

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a., via Santa Lucia n. 4 - 20122 Milano.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o dei seguenti specialisti: nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, pediatra, emotrasfusionista, oncologo.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 4 ottobre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A11863

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Jojo Sebastian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Jojo Sebastian ha chiesto il riconoscimento del titolo di nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nursing conseguito nell'anno 1997 presso la School of Nursing m.B.A. Institute di Bangalore (India) dal sig. Jojo Sebastian, nato a Angamaki - Kerala (India) il giorno 30 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Jojo Sebastian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11624

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Ghergheluca Silvestru di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ghergheluca Silvestru ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale «D. Cantemir» di Bacau (Romania) dal sig. Ghergheluca Silvestru nato a Buhoci (Romania) il giorno 5 ottobre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ghergheluca Silvestru è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11625

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nakshathra Mary di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nakshathra Mary ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1988 presso la Father Muller's School of nursing hospital di Bangalore (India) dalla sig.ra Nakshathra Mary, nata a Arsikere (India) il giorno 4 aprile 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nakshathra Mary è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11626

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra John Siji di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra John Siji ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1994, presso la Government School of Nursing di Kottayam - Kerala (India), dalla sig.ra John Siji, nata a Nadavayal (India) il giorno 7 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra John Siji è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11694

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Padinjaraethe Mani Rosamma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Padinjaraethe Mani Rosamma ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse and midwifery conseguito nell'anno 1991 presso la scuola infermieristica «Sri Umamaheshwara» di Kurnool Andhra Pradesh (India), dalla sig.ra Padinjaraethe Mani Rosamma, nata a Kalathoor (India) il giorno 25 gennaio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Padinjaraethe Mani Rosamma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11695

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ayrookaran Jaisy Kurian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ayrookaran Jaisy Kurian ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse, conseguito nell'anno 1994 presso la School of Nursing Samaritan Hospital di Kizhakkambalam (India) dalla sig.ra Ayrookaran Jaisy Kurian, nata a Karukutty (India) il giorno 30 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ayrookaran Jaisy Kurian è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11696

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Perez Cabrera Lourdes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Perez Cabrera Lourdes ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria, conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto politecnico della sanità «Dr. Carlos J. Finlay» di Città dell'Avana (Cuba), dalla

sig.ra Perez Cabrera Lourdes, nata a L'Avana (Cuba) il giorno 26 settembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Perez Cabrera Lourdes è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11697

DECRETO 8 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Thomas Sisy di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Sisy ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1994 presso il KVG Hospital di Sullia (India), dalla sig.ra Thomas Sisy nata a Manalumkal - Kerala (India) il giorno 31 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Thomas Sisy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11698

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Suharu Didina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Suharu Didina ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala conseguito nell'anno 1970 presso la scuola statale sanitaria di Iasi (Romania), dalla sig.ra Suharu Didina, nata a Puiesti (Romania) il giorno 7 maggio 1950, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Suharu Didina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11619

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stroz Marianna Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stroz Marianna Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1965 presso l'Istituto professionale per infermieri di Radom (Polonia), dalla sig.ra Stroz Marianna Teresa, nata a Radom (Polonia) il giorno 1° giugno 1945, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stroz Marianna Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11623

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Luniewska Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luniewska Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso l'istituto professionale «Hanna Chrzaowska» di Gizycko (Polonia), dalla sig.ra Luniewska Ewa, nata a Gizycko (Polonia) il giorno 11 maggio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Luniewska Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11622

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bochnacka Olga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bochnacka Olga ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso l'istituto professionale per infermieri di Czestochowa (Polonia) dalla sig.ra Bochnacka Olga, nata a

Czestochowa (Polonia) il giorno 18 marzo 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bochnacka Olga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11620

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Szponder Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szponder Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso il liceo medico n. 8 di Otwock (Polonia), dalla sig.ra Szponder Iwona, nata a Garwolin (Polonia) il giorno 19 maggio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szponder Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11618

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stepancic Alenka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stepancic Alenka ha chiesto il riconoscimento del titolo di zdravstveni tehnik conseguito in Slovenia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di zdravstveni tehnik conseguito nell'anno 1986 presso la scuola sanitaria di Pirano (Slovenia), dalla sig.ra Stepancic Alenka, nata a Postojna (Slovenia) il giorno 12 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stepancic Alenka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11621

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Alappattu Skaria Mary Kutty di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Alappattu Skaria Mary Kutty ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing, conseguito nell'anno 1980 presso la scuola per infermieri dell'Ospedale «Kurji Holy Family Hospital» di Patna - Bihar (India), dalla sig.ra Alappattu Skaria Mary Kutty, nata a Karimannoor (India) il giorno 20 dicembre 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Alappattu Skaria Mary Kutty è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11691

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Dieac Constantin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dieac Constantin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1997 presso il liceo statale «Ion Borcea» di Buhusi (Romania), del sig. Dieac Constantin, nato a Buhusi (Bacàu - Romania) il giorno 6 maggio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dieac Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11692

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dan Balanica Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dan Balanica Viorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Craiova (Romania), dalla sig.ra Dan Balanica Viorica, nata a Mirsani (Romania) il giorno 25 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dan Balanica Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11693

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Laurent Smaniotto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di podologo.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Laurent Smaniotto, cittadino francese; chiede il riconoscimento del titolo di studio diplôme d'état de pédicure-podologue rilasciato in Francia nel 1992 dal Ministère de la Solidaritè, de la Santè et de la Protection Sociale, della Repubblica francese, al fine dell'esercizio professionale in Italia di podologo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Decreta:

Il titolo di studio, diplôme d'état de pédicure-podologue, rilasciato in Francia, in data 2 ottobre 1992, dal Ministère de la Solidaritè, de la Santè et de la Protection Sociale della Repubblica francese al Sig. Laurent Smaniotto nato a Enghien Les Bains (Val D'Oise) il 9 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di podologo (decreto ministeriale n. 666/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11699

DECRETO 26 ottobre 2001

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodie».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero:

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000:

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L. 488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta SmithKline Beecham S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dell'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CEFODIE:

0,5 g pediatrico 1 flacone polvere liofilizzata 0,5 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso ev A.I.C. n. 025418118;

1 g 1 flacone polvere liofilizzata 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso EV - A.I.C. n. 025418120;

0,5 g pediatrico 1 flacone polvere liofilizzato 0,5 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso im A.I.C. n. 025418132;

1 g 1 flacone polvere liofilizzata 1 g + fiala solvente per soluzione iniettabile uso im - A.I.C. n. 025418144.

Ditta SmithKline Beecham S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A12101

DECRETO 26 ottobre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zibren».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 536 del 2 agosto 2001 con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Kenton S.r.l. alla ditta Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.;

Vista la domanda della ditta Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ZIBREN:

20 bustine 500 mg - A.I.C. n. 025367057;

5 flaconcini liofilizzato + 5 fiale solvente - A.I.C. n. 025367071.

Ditta Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A12103

DECRETO 30 ottobre 2001

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viramid».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.44/97.M.236/D133 del 25 marzo 1999 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 26 settembre 2001 della ditta Icn Pharmaceuticals Germany GmbH (Germania), attualmente titolare della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il decreto dirigenziale 800.5/S.44/97.M.236/D133 datato 25 marzo 1999 relativo alla specialità medicinale sottoindicata di cui è titolare la ditta Icn Pharmaceuticals Germany GmbH (Germania):

VIRAMID: Aerosol 1 flacone 6 g - A.I.C. n. 026875017, ditta Icn Pharmaceuticals Germany GmbH (Germania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A12102

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 ottobre 2001.

Abilitazione all'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica A.S.P.P.I./So.Ge.Kli» ad istituire e ad attivare nella sede di Putignano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica A.S.P.P.I./So.Ge.Kli», con sede in Putignano (Bari);

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli stan-

dard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 20 aprile 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica A.S.P.P.I./So.Ge.Kli» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Putignano (Bari); ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, di 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11670

DECRETO 9 ottobre 2001.

Abilitazione all'istituto «Scuola di formazione psicosomatica dell'ospedale Cristo Re» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola di formazione psicosomatica dell'ospedale Cristo Re» con sede in Roma;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 luglio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito alla istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto «Scuola di formazione psicosomatica dell'ospedale Cristo Re» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, di 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11671

DECRETO 9 ottobre 2001.

Abilitazione all'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - FORMIST» ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - FORMIST» con sede in Cagliari;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 20 aprile 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - FORMIST» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, di 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11672

DECRETO 9 ottobre 2001.

Abilitazione all'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - ISCRA» ad istituire e ad attivare nella sede di Cesena corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, m particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994, con il quale «l'Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - ISCRA» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Modena per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale «l'Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - ISCRA» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede di Cesena;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 maggio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - ISCRA» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Cesena, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 18 unità e, per l'intero ciclo, a 72 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11688

DECRETO 9 ottobre 2001.

Abilitazione all'istituto «Skinner» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1994, con il quale l'istituto «Skinner» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17,

comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Skinner» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede di Napoli;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 maggio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 25 e 26 luglio 2001, trasmessa con nota n. 842 del 27 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Skinner» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11689

DECRETO 16 ottobre 2001.

Abilitazione all'istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Pescara e Urbino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologa e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologa o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2000, con il quale l'istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi di Pescara e Urbino;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione dei sistema universitario ha individuata gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 settembre 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» è abilitata ad istituire e ad attivare nelle sedi di Pescara e Urbino, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede è pari a 10 unità e, per l'intero ciclo, a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11686

DECRETO 16 ottobre 2001.

Abilitazione all'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica - S.P.P.» di Milano a trasferire la sede di Milano in via Pergolesi n. 27 e ad attivare una sede periferica a Torino dei corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998, con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica - S.P.P.» relativa al trasferimento della sede di Milano in via Pergolesi n. 27 e all'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Torino;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede del predetto Istituto in Milano e all'attivazione di corsi di specializzazione nella sede di Torino, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 luglio 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica - S.P.P.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso presso la predetta sede per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, di 60 unità.

Art. 2.

1. È autorizzato, altresì, il trasferimento della sede di Milano dell'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica - S.P.P.» in via Pergolesi, n. 27.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11687

DECRETO 16 ottobre 2001.

Abilitazione all'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia» ad istituire e ad attivare nella sede di Reggio Emilia corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1994, con il quale l'Istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Torino per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede di Reggio Emilia;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 maggio2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con nota n. 948 del 19 settembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola Adleriana di psicoterapia» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Reggio Emilia, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e per ciascuna sede è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2001.

Determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di corresponsione dei contributi a carico dei datori di lavoro, stabiliti in favore del soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e del soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dall'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2000, la soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la contemporanea iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, dei titolari di posizioni assicurative di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i soppressi Fondi, ai quali continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i Fondi medesimi;

Visto il comma 2 dello stesso articolo che, per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i soppressi Fondi, rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, stabilisce alla lettera *a)*, con riferimento al Fondo elettrici, un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessivi 4050 miliardi di lire, da erogare in rate annue di uguale importo nel triennio 2000-2002 e, alla lettera *b)*, con riferimento al Fondo telefonici, per lo stesso triennio, un contributo a carico dei datori di lavoro pari a 150 miliardi di lire annue;

Visto il comma 3 del medesimo art. 41, che ha deferito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di fissare con decreto i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti dei contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2000, con il quale è stata data attuazione alla delega conferita dal legislatore con la norma da ultimo citata;

Visto l'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato l'art. 41, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le anzianità contributive medie risultanti a detta data;

Ritenuto doversi far luogo ad un nuovo decreto interministeriale, in quanto il disposto dell'art. 68, comma 7, sopra citato, modificando implicitamente i criteri di individuazione delle aziende tenute al versamento, comporta necessariamente la rideterminazione della prima rata del contributo straordinario, rendendo inconferente l'applicabilità delle sanzioni connesse al mancato pagamento del rateo originariamente liquidato;

Decreta:

Articolo unico

1. I criteri di ripartizione del contributo straordinario di cui alla lettera *a)* ed alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fissati dall'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche per la determinazione della prima rata di pagamento.

2. L'omesso o ritardato pagamento della prima rata di contributo secondo i criteri stabiliti nel decreto interministeriale 6 luglio 2000, non comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste. Le somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la prima rata, si intendono corrisposte, fino a concorrenza, in estinzione del debito contributivo relativo alla medesima prima rata delle aziende controllate da quella che ha effettuato il pagamento. Le somme che residueranno dopo le predette operazioni potranno essere dedotte in compensazione degli altri eventuali debiti contributivi delle predette aziende.

Roma, 23 ottobre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

01A11930

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2001.

Applicazione del Regolamento (CE) n. 1623/2000. Modalità per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione sotto controllo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»;

Visto il Regolamento (CE) della commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 768 dell'11 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1995, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del Regolamento CE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2000, n. 221) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Considerata la necessità di consentire l'applicazione della normativa comunitaria che disciplina la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per «prestazione obbligatoria» s'intende la distillazione obbligatoria prevista all'art. 27 del Regolamento CE n. 1493/99 ed al titolo III del Regolamento CE n. 1623/2000, in appresso denominato «Regolamento». Tale obbligo riguarda la consegna da parte dei produttori obbligati dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) ed eventualmente vino ai distillatori riconosciuti in conformità all'art. 41, paragrafo 1, lettera *b)*, del «Regolamento».

Art. 2.

1. I produttori soggetti alla prestazione obbligatoria che intendano far distillare i propri prodotti in un altro Stato membro indicano nella casella 8 del documento di accompagnamento (allegato III del Regolamento CE n. 884/2001) la natura ed il titolo alcolometrico dei prodotti consegnati.

2. Qualora i distillatori intendono commercializzare le grappe previste all'art. 16 ed all'art. 18, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, il documento di accompagnamento contiene le indicazioni specifiche relative all'origine e alla provenienza delle materie prime impiegate ed, in particolare, all'area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vitigno o dei vitigni dalla vinificazione delle cui uve sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti.

3. In caso di trasporto congiunto di più partite di vinaccia contenute in recipienti separati, dallo stesso speditore allo stesso destinatario, è consentito l'utilizzo di un unico documento di accompagnamento contenente le indicazioni di cui al paragrafo 2 per ciascuna partita trasportata.

4. I distillatori riportano le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2 nel registro tenuto in conformità alle disposizioni del regolamento CE n. 884/2001.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera *a)*, del «Regolamento», i produttori vinicoli delle isole, diverse dalla Sicilia e dalla Sardegna, possono adempiere alla prestazione obbligatoria destinando i propri sottoprodotti al «ritiro sotto controllo».

Art. 4.

1. I produttori che hanno titolo a destinare i propri sottoprodotti (vinacce e fecce) al «ritiro sotto controllo» comunicano all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi la natura e la quantità dei sottoprodotti, il luogo in cui sono depositati nonché il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano. La comunicazione s'intende utilmente effettuata qualora pervenga almeno settantadue ore prima del giorno di inizio delle operazioni oppure sia inviata tramite lettera raccomandata spedita almeno sette

giorni prima dell'inizio delle operazioni. L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascerà un apposito attestato al produttore, a richiesta.

2. Le operazioni di ritiro sotto controllo avvengono entro gli stessi termini stabiliti al successivo art. 6, concernente la consegna dei sottoprodotti in distilleria.

Art. 5.

1. Gli acetifici, che ricevono il vino da parte dei produttori soggetti alla prestazione obbligatoria i quali intendono con detta consegna avvalersi della facoltà di cui all'art. 27, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1493/99, rilasciano, entro dieci giorni dalla consegna dei vini, un attestato contenente almeno gli elementi di cui al modello *A* allegato al presente decreto da compilare in tre esemplari, da destinare come indicato nelle note in calce al modello stesso.

2. La consegna del vino in acetifici avviene secondo le disposizioni previste all'art. 10 del Regolamento CE n. 884/2001.

3. La consegna del vino all'acetificio in assolvimento della prestazione obbligatoria avviene tra il 1° gennaio ed il 15 luglio dell'anno successivo a quello dell'ottenimento delle uve.

Art. 6.

1. Le vinacce e le fecce aventi almeno le caratteristiche previste all'art. 46 del «Regolamento» sono consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro trenta giorni da quello della loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini.

2. I produttori che ottengono i sottoprodotti (vinacce e fecce) non aventi le caratteristiche minime previste all'art. 46 del «Regolamento» assolvono il proprio obbligo consegnando in distilleria vino di propria produzione.

3. I sottoprodotti che non hanno le caratteristiche previste dall'art. 46 e dall'art. 51 del «Regolamento» sono destinati ad altri usi consentiti diversi dalla distillazione e dal ritiro sotto controllo.

Art. 7.

1. La gradazione alcolometrica, determinata per distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio viene stabilita per grado/100 chilogrammi o grado/ettolitro.

2. Le distillerie verificano all'atto dell'introduzione, per ciascun fornitore e per ogni consegna, che la materia prima introdotta abbia almeno i requisiti minimi previsti dall'art. 46 del Regolamento.

3. L'A.G.E.A. provvede a controllare per sondaggio le caratteristiche dei sottoprodotti e del vino introdotto in distilleria nonché la corrispondenza degli elementi indicati nell'attestato, previsto all'art. 8, paragrafo 1 del presente decreto con i dati riportati nei registri tenuti in distilleria, sulla base di apposita intesa con l'Agenzia delle dogane.

4. In mancanza di accordo fra il produttore ed il distillatore, la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio regionale dell'Agenzia delle dogane o dagli uffici competenti per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e sono ripartite in uguale misura.

Art. 8.

1. Il distillatore entro il 31 agosto rilascia per ciascun conferente l'attestato di consegna contenente almeno gli elementi di cui al modello *B* allegato al presente decreto da compilare in quattro esemplari da destinare, come indicato, nelle note in calce al modello stesso. I dati riportati nell'attestato corrispondono a quelli riportati nei registri tenuti in distilleria in conformità del Regolamento (CE) n. 884/2001.

2. Per la consegna del vino a completamento dell'obbligo della campagna precedente è rilasciato distinto attestato entro il termine di quarantacinque giorni dall'introduzione del vino in distilleria.

3. Qualora la distillazione venga effettuata da un distillatore riconosciuto che è allo stesso tempo produttore dei sottoprodotti e, se del caso, del vino oggetto della prestazione obbligatoria, l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

4. I dati riportati sui documenti di accompagnamento che scortano i prodotti introdotti in distilleria sono trascritti sul registro tenuto in conformità del Regolamento (CE) n. 884/2001.

Art. 9.

1. La prova da parte del distillatore di aver corrisposto al produttore il prezzo minimo di acquisto delle vinacce e delle fecce, ai sensi della lettera *c)*, paragrafo 1, dell'art. 60 del «Regolamento», si considera fornita alle seguenti condizioni:

a) il distillatore presenti un elenco nominativo dei produttori che hanno consegnato in distilleria le vinacce e le fecce con le relative date di consegna e le quantità distillate corredato da una dichiarazione attestante di aver pagato il prezzo minimo di acquisto nei termini stabiliti;

b) i produttori interessati non abbiano comunicato all'A.G.E.A entro due mesi dalla scadenza del termine di pagamento previsto dalla normativa comunitaria mediante lettera raccomandata a.r., di non avere ricevuto il prezzo minimo di acquisto da parte del distillatore per i quantitativi di sottoprodotti consegnati in distilleria;

c) il distillatore costituisca una cauzione pari a 120% dell'importo dell'aiuto richiesto, che sarà liberata non appena l'A.G.E.A. avrà accertato la condizione prevista alla precedente lettera *a)*.

Art. 10.

1. In conformità all'art. 62, paragrafo 3 del «Regolamento» per l'alcool ottenuto dalla distillazione di cui all'art. 27 del Regolamento CE n. 1493/99, si procede al pagamento degli aiuti e dei prezzi di acquisto agli aventi diritto in misura differenziata in relazione alle diverse materie prime distillate (vinacce, fecce o vino), secondo le modalità previste dall'A.G.E.A.

Art. 11.

1. In conformità all'art. 58 del «Regolamento» i produttori vinicoli soggetti alla prestazione obbligatoria che nella campagna, entro i termini previsti, ottemperano al proprio obbligo, almeno per il 90%, possono completare la loro prestazione obbligatoria consegnando vino per un volume corrispondente all'obbligo residuo entro il 31 marzo della campagna successiva.

2. Il vino oggetto della consegna di cui al comma precedente è distillato entro il successivo 30 aprile, mentre l'alcool può essere consegnato all'A.G.E.A. entro il 31 maggio del medesimo anno.

Art. 12.

1. Gli attestati di consegna, di cui ai precedenti articoli 5 e 8, contengono almeno tutti gli elementi che figurano nei modelli allegati, sono numerati progressivamente, a cura dell'acetificio e del distillatore, e preventivamente vidimati dall'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla prestazione obbligatoria, le cui violazioni sono perseguite ai sensi delle norme vigenti in materia, è esercitata dagli uffici competenti per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 13.

1. Sarà cura dell'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (A.G.E.A.) emanare le modalità applicative per la corretta gestione della distillazione e per il controllo delle caratteristiche degli alcoli ottenuti dalla distillazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 209

MODELLO *A*

ATTESTATO DI CONSEGNA (1)

Numero progressivo (Attestato o pagine)
Vidimazione – Ispettorato centrale repressione frodi

Attestato n.

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) ....
Partita IVA/Codice Fiscale ....
con residenza o sede in .... **ha consegnato nel corso della campagna**.......... **all'acetificio (2)**.......... **le seguenti quantità di vino hl.** .... **del tipo** .... **provenienti dalla zona (3)** ....
con gradazione effettiva di .... **per complessivi gradi alcole** .... **per la produzione di aceto a parziale liberazione del suo obbligo relativo alla campagna** ....

Estremi della bolletta di accompagnamento (4) ....
Estremi della dichiarazione di produzione ....

Data ....

Il conferente ....

Per l'acetificio ....

(1) l'attestato va compilato in tre esemplari: il primo per il conferente, il secondo per l'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi del produttore conferente, il terzo, che costituisce la matrice dell'attestato, deve essere custodito agli atti dell'acetificio.
(2) indicare le generalità o la ragione sociale, la partita IVA o il codice fiscale.
(3) indicare la zona C1b, C2 o C3b
(4) indicare la data ed il numero del documento.

MODELLO B

ATTESTATO DI CONSEGNA (1)

Bolletta n.

numero progressivo (Attestato o pagine)
Vidimazione – Ispettorato centrale repressione frodi

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) ....con residenza o sede in .... Patita IVA/Co dice fiscale ....
ha consegnato nella campagna .... alla distilleria .... le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ....
in assolvimento (3) della prestazione obbligatoria di cui all'articolo 27 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna

MATERIA PRIMA (4)	Numero di registrazione	Data registrazione nel registro C/41	Numero documento di accompagnamento	Data del documento di accompagnamento	100 Kg./Hl. (5)	Gradi	Montegradi
Vinacce							
Fecce							
Vino							

Data

Il distillatore

(1) l'attestato di consegna da rilasciarsi entro il 31 agosto di ogni anno a ciascun produttore conferente. Esso va compilato in quattro esemplari: il primo per il conferente, il secondo per l'ufficio della repressione frodi competente per territorio del produttore conferente, il terzo per l'ufficio di Finanza competente per il territorio della distilleria, e il quarto, che costituisce la matrice dell'attestato, deve essere custodito agli atti della distilleria.
(2) Indicare le generalità, ivi compreso il numero della partita IVA o se esonerato il codice fiscale
(3) Parziale/completamento/ (indicare la voce interessata) e la campagna di riferimento
(4) E' possibile predisporre attestati distinti per ciascun tipo di prodotto (vinacce, fecce e vino;
(5) Peso all'arrivo

01A12055

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici imposte dirette e registro di Busto Arsizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Busto Arsizio ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici imposte dirette e registro di Busto Arsizio, il giorno 18 ottobre 2001, a seguito dei disagi relativi ai lavori in corso per l'attivazione dell'ufficio locale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici imposte dirette e registro di Busto Arsizio il 18 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 ottobre 2001

p. *Il direttore regionale:* PALITTA

01A11933

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Caserta.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Caserta n. 260158 del 5 novembre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi agli accertamenti di polizia giudiziaria, conseguenti all'intrusione notturna di sconosciuti nell'ufficio, rilevata all'atto dell'apertura dello stesso;

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irre-

golare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente, che, con provvedimento n. 338 del 17 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio suddetto;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno 4 ottobre 2001 dalle ore 8 alle ore 10;

regione Campania - Agenzia del Territorio - ufficio provinciale di Caserta (sportelli catasto).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 ottobre 2001

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

01A11865

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Offerta Wholesale di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a. (Deliberazione n. 393/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 10 ottobre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270;

Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE, concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1994, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 ottobre 1997, serie L n. 295;

Vista la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 20 gennaio 1998, serie L n. 14;

Vista la propria delibera n. 66/98, recante «Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

Vista la propria delibera n. 101/99, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 197/99, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato», pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la propria delibera n. 389/00/CONS, recante «Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

Vista la propria delibera n. 10/00/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2000, n. 256;

Vista la propria delibera n. 711/00/CONS, recante «Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a.»,pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, supplemento ordinario n. 193;

Vista la propria delibera n. 15/00/CIR, recante «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2001, n. 17;

Vista la propria delibera n. 89/01/CONS, recante «Consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta "wholesale" di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2001, n. 48;

Vista la propria delibera n. 3/01/CIR, recante «Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Vista la propria delibera n. 4/01/CIR, recante «Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2001, n. 57;

Vista la propria delibera n. 18/01/CIR, recante «Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 agosto 2001, n. 202;

Vista la propria delibera n. 266/01/CONS, recante «Integrazione della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;

Visti i documenti acquisiti da parte degli operatori licenziatari ed autorizzati nell'ambito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/01/CONS;

Sentita la società Telecom Italia S.p.a. in data 20 giugno 2001;

Sentite le società Adriacom, Albacom, Blixer, Blu, Cities on Line, E.biscom, Edisontel, Infostrada, KPNQWest, Lombardia.Com, LTS, MCI WorldCom, MC-Link, Netscalibur Italia, Noi.Com, Peppercom, Serena.com, Tele2 Italia, Teti, Tibercom, Wind, in data 27 giugno 2001;

Sentita l'associazione italiana internet service provider in data 27 giugno 2001;

Visti i documenti delle società Cities On Line e KPNQWest, pervenuti in data 4 luglio 2001;

Visto il documento della società Telecom Italia S.p.a. del 9 luglio 2001;

Visto il documento condiviso dalle società @dria,com, Albacom, Blixer, Blu, Cities On Line, COLT Telecom, Edi&Sons, Infostrada, KPNQwest, Lombardiacom, MCI WorldCom, Noicom, PepperCom, Planetwork, Serena.Com, Telcom3, Teti, Tibercom, Wind del 13 luglio 2001;

Visto il documento della società Edisontel del 21 luglio 2001;

Vista la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del termine di chiusura del procedimento istruttorio;

Visto il documento della società E.bone del 4 settembre 2001;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. Il percorso istruttorio.

In data 14 febbraio 2001, l'Autorità ha avviato, con la delibera n. 89/01/CONS, il procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'opportunità circa la predisposizione di un'offerta wholesale di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.

Nell'ambito della consultazione pubblica, avviata con la delibera citata, sono pervenuti i contributi di 32 operatori di telefonia vocale, nonché quello dell'Associazione Italiana Internet Service Providers (di seguito AIIP).

In data 20 giugno 2001 è stata ascoltata la società Telecom Italia (di seguito TI), mentre il 27 giugno 2001, sono stati ascoltati, rispettivamente, gli operatori licenziatari alternativi (di seguito OLO) e l'AIIP.

A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici, economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.

L'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del CIRET - Politecnico di Milano, che ha contribuito all'analisi economica e concorrenziale del settore delle linee affittate, con particolare attenzione al mercato wholesale.

In data 6 agosto 2001, infine, l'Autorità ha disposto una proroga di sessanta giorni al termine di chiusura del procedimento, fissando lo stesso al 14 ottobre 2001.

2. Il quadro giuridico di riferimento.

Come noto, l'Autorità, con la delibera n. 197/99, ha notificato la società Telecom Italia S.p.a. come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale delle linee affittate, in quanto «oltre a detenere una quota di mercato molto significativa, mantiene ancora una notevole capacità di determinare le condizioni di mercato soprattutto in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista di telecomunicazioni (...)».

Nella delibera n. 171/99, inoltre, l'Autorità ha incluso il servizio di linee affittate offerte dall'operatore incumbent tra i servizi regolamentati, proprio alla luce della particolare posizione di forza detenuta da Telecom Italia nel mercato indicato.

Nella delibera n. 389/00/CONS, paragrafo 1, l'Autorità ha sottolineato che «le linee affittate rivestono un duplice ruolo nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, si configurano come un servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità della clientela finale e rispetto al quale vanno perseguite condizioni di fornitura concorrenziali; dall'altro, costituiscono un fattore di produzione indispensabile agli operatori nuovi entranti al fine di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni alternative a quella dell'operatore storico». Nello stesso procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno distinguere tra circuiti di interconnessione e linee affittate, dando luogo a due decisioni distinte.

Il valore di bene intermedio delle linee affittate, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni era, infine, già stato definito nella delibera n. 101/99 (Titolo VII).

L'importanza della distinzione tra offerta retail e wholesale è stata avvertita dall'Autorità fin dalla delibera n. 711/00/CONS, con la quale si è provveduto ad effettuare una prima riorganizzazione del mercato delle linee affittate che ha portato all'approvazione della nuova offerta di Telecom Italia dedicata agli OLO, agli Internet Service Providers (di seguito ISP) e ai clienti finali, nonché all'adozione di un Service Level Agreement per la fornitura e riparazione dei circuiti diretti.

Inoltre, con la delibera n. 4/01/CIR, paragrafo 4, l'Autorità ha rimandato al procedimento in oggetto l'analisi delle condizioni economiche dell'offerta wholesale per il servizio di collegamento tra il nodo dell'operatore e quello di Telecom Italia, effettuato tramite circuito diretto numerico (CDN).

Con la delibera n. 10/00/CIR, infine, l'Autorità ha disposto l'inserimento, nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di TI (di seguito OIR), dei circuiti parziali a 64 Kbit/s e 2 Mbit/s fino a 5 km e dei circuiti a 34 Mbit/s a 2 e 5 km, definendone, nella successiva delibera n. 18/01/CIR, le relative condizioni economiche. In tale contesto, il circuito parziale è definito come il servizio destinato a «realizzare un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'Operatore interconnesso». Nella stessa delibera n. 10/00/CIR si disponeva l'inserimento nell'OIR delle condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle cable stations, chiarendo che le condizioni economiche dei circuiti di backhauling erano quelle previste per le linee affittate (ovvero allegato *A* alla delibera n. 711/00/CONS).

3. IL CONTESTO ECONOMICO E DI MERCATO.

Nella delibera n. 389/00/CONS il mercato delle linee affittate è stato distinto in due segmenti: i circuiti di breve distanza fino a 5 km (ovvero urbani e di accesso) e quelli di lunga distanza (trasporto o backbone). Sui due segmenti, l'analisi del mercato e della concorrenza aveva portato alla conclusione che entrambi i mercati fossero caratterizzati da un monopolio di fatto in capo a Telecom Italia, anche se nel segmento dei circuiti di lunga distanza si ravvisavano alcuni accenni di apertura alla concorrenza.

Nel corso del procedimento istruttorio in oggetto, è stato richiesto alle parti intervenute di fornire un quadro della situazione di mercato e concorrenziale esistente, al fine di acquisire valutazioni in merito ad eventuali significative evoluzioni nelle situazioni di mercato descritte.

Sul punto è emerso quanto segue.

Per quanto riguarda il mercato delle linee affittate di lunga distanza, TI ritiene che questo sia ormai caratterizzato da un sufficiente grado di concorrenzialità, dovuto alla presenza di infrastrutture alternative (es. reti di società quali Ferrovie dello Stato, Enel, Autostrade). Sullo stesso mercato, la maggior parte degli OLO e l'AIIP hanno dichiarato di riscontrare una situazione di apprezzabile concorrenza limitatamente ad alcune tratte considerate maggiormente remunerative (es. Milano-Torino o Milano-Roma), laddove sul resto delle tratte, con particolare riferimento al Sud Italia, permane la marcata dominanza di Telecom Italia.

Per quanto riguarda il mercato dei circuiti di breve distanza, gli OLO e l'AIIP hanno ribadito come la situazione permanga di sostanziale monopolio di TI. Inoltre, le parti hanno sottolineato come in alcune città (generalmente i maggiori centri), a TI si stiano affiancando operatori che hanno stretto accordi con le società municipalizzate. Tale situazione, tuttavia, non sembra aver finora portato benefici sostanziali in termini di pressione concorrenziale, laddove al monopolio di TI tenderebbe a sostituirsi una situazione di mercato caratterizzata da prezzi dell'operatore nuovo entrante allineati a quelli dell'incumbent.

Per altro verso, l'analisi istruttoria ha accertato che il mercato continua a caratterizzarsi per l'esistenza di elevate barriere all'ingresso, derivanti dagli alti costi di investimento, dai lunghi tempi di realizzazione delle infrastrutture alternative ed, infine, dagli elevati livelli di rischio, ovvero dall'incertezza sui profitti, associati allo sviluppo di infrastrutture di rete alternative, soprattutto nelle aree geografiche considerate meno remunerative da parte degli operatori.

In definitiva, quindi, il quadro di mercato che emerge non modifica significativamente quello indicato nella delibera n. 389/00/CONS, risultando caratterizzato da una generale posizione di dominanza della società Telecom Italia, maggiormente accentuata nel mercato dei circuiti di breve distanza.

4. LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ.

4.1 *L'opportunità di un'offerta wholesale di linee affittate.*

Come ricordato in precedenza, l'Autorità ha da tempo riconosciuto l'importanza delle linee affittate come bene intermedio, necessario quindi per offrire un collegamento end-to-end ai clienti finali. L'analisi sulle condizioni economiche e concorrenziali ha ribadito le caratteristiche peculiari del mercato delle linee affittate wholesale.

Sul punto, le parti hanno espresso posizioni discordanti.

Telecom Italia ritiene che, nel mercato dell'accesso, l'Autorità, con gli interventi relativi all'Unbundling del local loop da una parte, e all'inserimento dei circuiti parziali nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, dall'altra, abbia reso disponibili agli operatori alternativi quegli elementi di rete, di difficile duplicazione, necessari per fornire un collegamento end-to-end a condizioni economiche concorrenziali. Inoltre, la società ritiene che, attraverso la predisposizione di un'offerta wholesale che interessi tutte le componenti di una linea affittata, si incoraggerebbe il solo servizio di rivendita di capacità, a detrimento degli investimenti nella costruzione di infrastrutture alternative.

Diversamente da TI, gli OLO ritengono che la predisposizione di un'offerta wholesale di linee affittate sia necessaria per garantire una concorrenza effettiva nell'offerta di circuiti all'utenza finale. Dal punto di vista del contenuto, per gli OLO l'offerta dovrebbe prevedere gli stessi servizi regolamentati con la delibera n. 711/00/CONS, differenziandosene per le migliori condizioni economiche e di qualità.

Per l'AIIP, infine, l'offerta wholesale dovrebbe comprendere tutte le componenti delle linee affittate, dal momento che gli ISP non possono accedere all'Offerta di Interconnessione di Riferimento.

Con riferimento alle caratteristiche di input produttivo delle linee affittate, il procedimento istruttorio ha definitivamente accertato come le linee affittate servano, da una parte, agli OLO per offrire i propri servizi di telecomunicazioni sia a livello wholesale che retail e, dall'altra, agli ISP per rivendere capacità al fine di consentire ai propri clienti l'accesso ad Internet, pervenendo, in tal modo, a conclusioni pienamente in linea con quanto indicato dalla Commissione europea[1].

Al riguardo, si è provveduto ad effettuare un'analisi degli orientamenti emersi in sede comunitaria, dai quali emerge un percorso evolutivo che attribuisce sempre maggior enfasi ai mercati wholesale.

In particolare, l'Unione europea, nell'allegato alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», distingue espressamente tra il mercato della «fornitura di linee affittate agli utenti finali» e quello della «fornitura all'ingrosso di linee affittate ad altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica», quali mercati da inserire nella decisione della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi, al fine dell'analisi necessaria per individuare gli organismi con significativo potere di mercato.

A livello di Stati membri, l'Autorité de régulation des télécommunications francese (ART) ha pubblicato, il 25 luglio 2001, una «Raccomandazione relativa ad un'offerta di linee affittate di France Télécom agli operatori, per permettere loro di assicurare il servizio ai propri clienti». Nel «Rapporto sull'analisi della concorrenza sui servizi di trasporto dati ad alta velocità» la stessa ART, nella definizione del mercato rilevante, ha identificato due mercati di linee affittate: quello intermedio dei servizi agli OLO ed agli ISP e quello finale alle imprese.

Inoltre, anche in Gran Bretagna, l'Office of Telecommunications (OFTEL) ha pubblicato, nell'agosto 2000, il documento per la consultazione pubblica «National leased lines: Effective competition review and policy options», nel quale ci si sofferma a lungo sul mercato retail e wholesale di linee affittate, distinguendo quest'ultimo in «terminating segment» e «trunk segment».

Infine, alcune analisi di mercato condotte da importanti Istituti di ricerca, hanno sottolineato l'importanza di un'offerta all'ingrosso di linee affittate, sulla quale, come indicato, alcuni Paesi europei hanno iniziato ad intervenire[2].

Per quanto riguarda, infine, i destinatari di un'offerta wholesale di linee affittate, nella relazione introduttiva alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», viene indicata, tra le principali finalità della stessa, quella di «regolare tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica con un'unica autorizzazione generale, limitando la concessione di diritti specifici solamente all'assegnazione di frequenze radio e dei numeri. (...)».

Inoltre, all'art. 3 si stabilisce che tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica siano subordinati alla concessione di un'autorizzazione generale, laddove, all'art. 4, tra i diritti derivanti dall'autorizzazione generale, vengono inclusi «il diritto di fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e di negoziare l'interconnessione con altri fornitori di servizi pubblici e il diritto a costruire reti di comunicazione elettronica e di richiedere i necessari diritti di passaggio». Da quanto riportato, emerge la tendenza ad uniformare il titolo autorizzatorio tra OLO ed ISP, sia per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni, sia per la possibilità di negoziare l'interconnessione.

In tal senso, la stessa Autorità ha sancito, con la propria delibera n. 3/01/CIR, la «convergenza» tra OLO ed ISP, estendendo ai soggetti titolari di autorizzazione generale, l'accesso all'offerta wholesale del canale virtuale permanente, ovvero, al pari delle linee affittate, di un bene intermedio.

Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene opportuna la predisposizione di un'offerta wholesale di linee affittate destinata agli operatori licenziatari (OLO) ed ai soggetti, titolari di autorizzazione generale, fornitori di accesso ad Internet, sia in considerazione del grado di sviluppo del mercato italiano, sia con riferimento all'evoluzione della normativa europea e dei principali Paesi comunitari.

---

[1] Raccomandazione della Commissione europea C(1999)3863 del 24 novembre 1999.

[2] The Yankee Group report, Convergent Communications Europe, Agosto 2001.

Peraltro, l'Autorità si riserva, a valle di una verifica sulle condizioni di concorrenza effettivamente sviluppatesi in particolari segmenti di mercato, di rivedere le modalità dell'intervento regolamentare, prevedendo, ove le condizioni di mercato lo consentano, una maggiore libertà nella fissazione del prezzo da parte dell'operatore incumbent.

4.2 *Il contenuto dell'offerta wholesale di linee affittate*.

Al fine di permettere ai clienti finali, da una parte, ed agli operatori licenziatari e fornitori di accesso ad Internet (titolari di autorizzazione generale), dall'altra, di accedere allo stesso servizio, si ritiene opportuno che le tipologie di circuito oggetto delle offerte retail e wholesale siano le medesime.

In tali termini, la società Telecom Italia dovrà presentare un'offerta wholesale di linee affittate per tutte le tipologie di circuito attualmente previste dall'offerta retail (delibera n. 711/00/CONS), applicandovi una riduzione del prezzo che scorpori i costi di commercializzazione e quelli di gestione del cliente, secondo il principio del retail minus. La proposta, pertanto, dovrà presentare la stessa struttura — anche in termini di classi di sconto — dell'offerta di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

La congruità delle condizioni economiche proposte verrà verificata dall'Autorità che, se ritenuto opportuno, potrà modificarle. Una volta approvata, la proposta costituirà l'offerta wholesale di linee affittate di Telecom Italia, destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

Per quanto riguarda la qualità dei circuiti oggetto della offerta wholesale, l'Autorità, come già indicato nella delibera n. 711/00/CONS, ritiene indispensabile la previsione di un Service Level Agreement (SLA) con l'indicazione di tempi certi di fornitura e riparazione dei circuiti, nonché di un sistema di penali da applicare in caso di mancato rispetto dei tempi previsti. Tale necessità, oltre ad essere riconosciuta a livello di operatori e clienti di linee affittate, è anche sottolineata dalla Commissione europea, nonché da indagini di mercato.

Per tali motivazioni l'Autorità, nelle more della corrente attività di monitoraggio finalizzata a verificare, in particolare, lo stato di prima applicazione dello SLA indicato, ritiene opportuno applicare alla nuova offerta di linee affittate wholesale, il Service Level Agreement base di cui all'allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS.

Al termine dell'attività di monitoraggio indicata, inoltre, l'Autorità, disponendo di un quadro esauriente sull'effettivo stato di implementazione dello SLA, valuterà l'opportunità di predisporre un Service Level Agreement da applicare esclusivamente all'offerta wholesale di linee affittate.

Fino a tale data, pertanto, l'allegato *B* alla delibera n. 711/00/CONS costituirà il Service Level Agreement base, da applicare sia nei confronti dei clienti finali, che degli operatori licenziatari e dei fornitori di accesso ad Internet titolari di un'autorizzazione generale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta wholesale di linee affittate, infine, gli operatori licenziatari, nonché i fornitori di accesso ad Internet, titolari di un'autorizzazione generale, potranno «migrare» dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti le condizioni dell'offerta wholesale, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato;

Considerato tutto quanto sopra esposto;

Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Condizioni di offerta

1. Telecom Italia è tenuta a presentare all'Autorità le condizioni economiche dell'offerta wholesale di linee affittate, secondo le indicazioni contenute nella presente delibera, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. La struttura della offerta wholesale deve assumere a riferimento l'offerta retail, attualmente disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, sia in termini di categorie di circuiti considerate, sia con riguardo alle classi di sconto.

3. I valori economici devono essere determinati sottraendo dai prezzi retail, attualmente previsti nella delibera n. 711/00/CONS, i costi di commercializzazione e di gestione del cliente.

4. L'offerta wholesale di linee affittate di cui al presente articolo sarà destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

Art. 2.

Service Level Agreement

1. Il Service Level Agreement base dell'offerta retail, di cui all'allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS, costituisce parte integrante dell'offerta di linee affittate wholesale di Telecom Italia e deve, pertanto, essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.

2. I destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4, possono richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di fornitura e riparazione di linee affittate diverse da quelle indicate nel Service Level Agreement base di cui al precedente comma 1. In tali casi, Telecom Italia è obbligata a rispettare il principio di non discriminazione ed a negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

3. L'Autorità si riserva, al termine della corrente attività di monitoraggio sullo stato di prima applicazione dello SLA di cui all'allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS, di predisporre un Service Level Agreement da applicare esclusivamente all'offerta wholesale di linee affittate.

Art. 3.

Migrazione dei contratti

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta wholesale di linee affittate, i destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4, potranno «migrare» dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti le condizioni dell'offerta wholesale, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato.

2. I prezzi del nuovo contratto, relativi all'offerta wholesale di linee affittate, si applicano retroattivamente dalla data di entrata in vigore dell'offerta wholesale di linee affittate.

Art. 4.

Obblighi di pubblicazione

1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la nuova offerta wholesale di linee affittate, nonché il Service Level Agreement base di cui all'allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS, a far data dal giorno successivo la notifica del provvedimento di approvazione delle condizioni economiche.

2. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet tutte le informazioni riguardanti le proprie strutture di riferimento per la richiesta di consegna e segnalazione dei guasti dei circuiti da parte degli utilizzatori, completi di numero di telefono e numero di fax. L'indicazione delle strutture competenti per la segnalazione dei guasti dovrà essere indicata anche nei contratti stipulati tra Telecom Italia ed i singoli utilizzatori di linee affittate.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'offerta wholesale di linee affittate entra in vigore dalla data di notifica delle relative condizioni economiche da parte dell'Autorità.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario generale
SOI

01A12011

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza. (Deliberazione n. 400/01/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante «Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 1998, n. 257;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, recante «Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze», pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante «Disposizioni in materia di

autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante «Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 aprile 2001, «Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e, in particolare, la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;

Vista la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 - 29,5 GHz;

Vista la raccomandazione della CEPT n. T/R 13-04 che identifica bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 del 19 ottobre 2000, sull'utilizzo della banda 27,5 - 29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite;

Vista la raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(00)05 sull'uso della banda 24,5 - 26,5 GHz per il Fixed Wireless Access;

Vista la raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(01)03 sull'uso di parti della banda 27,5 - 29,5 GHz per il Fixed Wireless Access;

Visto il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 7 settembre 2001 sullo schema di provvedimento dell'Autorità del 6 giugno 2001;

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorità;

Considerato quanto segue:

1) dopo l'adozione del provvedimento di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, è stata resa disponibile per l'introduzione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto, oltre che la banda di frequenze 24,5 - 25,1090 GHz e 25,4450 - 26,1170 GHz (in spettro accoppiato), anche la banda 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz (in spettro accoppiato);

2) la delibera n. 822/00/CONS prevede che le procedure per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazione a larga banda di tipo punto-multipunto, compresi segmenti interni di rete, debbano consentire la possibilità per gli aggiudicatari di accedere a blocchi di almeno 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabili a blocchi di dimensione pari ad un massimo di 28 MHz; al fine di aumentare la capacità disponibile nella fornitura dei servizi, nonché per soddisfare al meglio la possibile varietà della domanda e consentire nel contempo un uso più efficiente dello spettro, si ritiene di dover prevedere la possibilità di accesso ad una banda per licenziatario di dimensione pari a 112 MHz, nonché la possibilità per gli aggiudicatari di accedere ad eventuale spettro non assegnato;

3) i limiti posti alla partecipazione congiunta di più aziende all'interno del medesimo gruppo industriale o finanziario alle procedure per l'assegnazione delle frequenze wireless WLL/FWA nella stessa area di servizio, posti dalla delibera n. 822/00/CONS, consentono di porre un limite alla concentrazione delle risorse radio da parte di un singolo soggetto;

4) le reti wireless WLL/FWA rappresentano potenzialmente una valida ed efficace alternativa alla fornitura dei servizi mediante collegamenti basati su doppini telefonici, permettendo una offerta comprendente oltre alla telefonia tradizionale e all'accesso ad Internet a banda stretta anche l'accesso ad Internet a banda larga in alternativa alla tecnologia xDSL. Al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza, devono essere previste misure atte a salvaguardare l'entrata nel mercato rilevante da parte delle società aggiudicatarie delle licenze di cui al presente provvedimento che non posseggano notevole forza di mercato nel mercato della fornitura delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni;

5) tra le misure volte a favorire un equilibrato sviluppo della concorrenza nella fornitura di reti fisse di

telecomunicazioni è opportuno prevedere a carico degli operatori con notevole forza di mercato nella fornitura delle stesse:

a) una asimmetria temporale nella fase di avvio dei servizi offerti agli utenti finali;

b) una separazione contabile sufficientemente disaggregata, corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unità organizzative interessate;

6) l'asimmetria temporale è volta a limitare lo svantaggio competitivo di operatori che, con la sola rete basata su tecnologia wireless WLL/FWA, presumibilmente si trovano a competere con operatori aventi notevole forza di mercato che posseggono numerose soluzioni alternative e quindi sono in grado di porre in essere differenti strategie nella delicata fase di avvio del servizio. L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (di seguito AGCM), nel parere reso il 7 settembre 2001, considera necessaria «[...] una esclusione di Telecom Italia dalla gara per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi WLL almeno fino al momento in cui i nuovi entranti avranno la possibilità di competere efficacemente in tale mercato [...]», in particolare l'AGCM ritiene che «[...] l'eventuale esclusione di Telecom Italia dall'assegnazione delle frequenze potrebbe essere prevista in via temporanea per un periodo di cinque anni, al fine di consentire l'effettiva realizzazione delle reti e il lancio dei servizi da parte dei nuovi operatori, ed essere sottoposta a revisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle aree in cui non vi siano effettivamente vincoli all'ingresso derivanti dalla disponibilità di frequenze [...]». L'AGCM rileva che la misura originariamente prevista dall'Autorità nello schema di provvedimento esaminato, consistente nell'asimmetria temporale di dodici mesi nell'avvio del servizio da parte dell'operatore notificato, non appare idonea a garantire condizioni di effettiva concorrenza considerata la dominanza di Telecom Italia nel mercato rilevante. L'Autorità ritiene di discostarsi dalle indicazioni fornite dall'AGCM nel parere reso, prevedendo un'asimmetria temporale nella fornitura del servizio pari a quarantotto mesi, tempo ritenuto congruo ed adeguato al fine di consentire agli altri assegnatari di formulare un'offerta competitiva sul mercato. Relativamente alla prospettata esclusione di un soggetto notificato dalla procedura di gara di cui al presente provvedimento, l'Autorità ritiene che tale soluzione abbia un incerto fondamento normativo. Tale conclusione, peraltro, risulta supportata da una analisi comparata del quadro europeo, che evidenzia, nella maggior parte dei casi, l'assenza di una siffatta misura regolamentare. Un eventuale provvedimento di esclusione rappresenterebbe, inoltre, una misura non proporzionata agli obiettivi perseguiti nel caso di specie, considerato il congruo numero di licenze oggetto della gara ed i limiti, previsti dalla delibera n. 822/00/CONS, di una sola partecipazione per raggruppamento industriale;

7) la separazione contabile e la necessità di regolare in maniera evidente, sotto il profilo contrattuale, le transazioni interne è volta ad assicurare la trasparenza delle transazioni ed, in particolare, delle condizioni offerte alle divisioni commerciali, evitando la possibilità di sussidi incrociati fra differenti tecnologie di accesso alla rete ovvero fra differenti servizi o categorie di utenti;

8) in considerazione dell'attuale stato dei mercati e delle possibili difficoltà nello sviluppo delle reti, è opportuno prevedere la possibilità per gli aggiudicatari di richiedere la proroga dei termini degli obblighi minimi di installazione ed offerta dei servizi con le frequenze aggiudicate, previsti all'art. 8, comma 2, della delibera n. 822/00/CONS. Tale proroga si applica anche agli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato, soggetti alla asimmetria temporale nell'offerta dei servizi agli utenti finali;

9) l'Autorità ritiene necessario promuovere la condivisione di impianti e siti fra aggiudicatari di frequenze wireless WLL/FWA. Tale misura è opportuna per garantire l'equilibrato sviluppo del mercato, in considerazione della particolare rilevanza che ha la disponibilità di idonei siti per la collocazione di apparati radio, nonché per limitare il numero di siti destinati agli apparati a radiofrequenza. La condivisione dei siti sarà effettuata nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di emissioni elettromagnetiche ed in considerazione della fattibilità tecnica;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 822/00/CONS. Inoltre, si intende per:

a) «Procedure»: la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante «Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto»;

b) «licenza»: una licenza individuale rilasciata, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, ai fini dell'assegnazione al licenziatario delle frequenze di cui alle Procedure;

c) «aggiudicatario»: il soggetto che risulta assegnatario, per una certa area di estensione geografica, di blocchi di frequenze mediante la procedura di gara di cui alle Procedure;

d) «operatore avente notevole forza di mercato»: un operatore che sia notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti di telefonia pubblica fissa;

e) «sistema TDD (Time Division Duplex)»: sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Definizione delle aree di estensione geografica

1. Ai fini del presente provvedimento, le aree di estensione geografica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, delle Procedure, si intendono, di norma, corrispondenti al territorio di una singola regione italiana.

Capo II

NUMERO DELLE LICENZE RILASCIABILI

Art. 3.

Risorse frequenziali delle licenze

1. In relazione alla disponibilità dello spettro di frequenze per le reti radio a larga banda punto-multipunto di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, delle Procedure, per ciascuna area di estensione geografica, secondo le modalità stabilite dal bando di gara, sono rilasciabili:

a) fino a sette licenze nella banda 24,5 - 26,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz. È prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari;

b) fino a tre licenze nella banda 27,5 - 29,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz. È prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari.

2. In relazione alle eventuali frequenze non assegnate all'esito della procedura di gara, si procede all'assegnazione agli aggiudicatari, che ne abbiano manifestato l'interesse, di ulteriori frequenze, fino ad un massimo di un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato nella banda 24,5 - 26,5 GHz, secondo le modalità stabilite dal bando di gara.

Capo III

MISURE ATTE A PROMUOVERE LA CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE E GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA CONCORRENZA

Art. 4.

Condivisione di infrastrutture e impianti

1. Gli aggiudicatari possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti alle emissioni elettromagnetiche.

2. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Agli accordi si applica la disciplina prevista dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 5.

Condizioni per gli operatori aventi notevole forza di mercato

1. L'operatore avente notevole forza di mercato, con riferimento al momento della pubblicazione del bando di gara, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) non può avviare alcun servizio commerciale nei confronti degli utenti finali, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, sulle reti radio a larga banda punto-multipunto mediante le frequenze assegnate con la procedura di gara di cui al presente provvedimento, per almeno quarantotto mesi dal conseguimento della licenza;

b) in ciascuna delle aree di estensione geografica ove risulti aggiudicatario è tenuto alla separazione contabile, con l'obbligo di:

1) predisporre, anticipatamente rispetto alla data di avvio del servizio, una separazione contabile in grado di consentire l'addebito e l'accredito di tutte le prestazioni richieste e fornite relativamente all'utilizzazione dei servizi di accesso basati sulle reti radio a larga banda punto-multipunto da parte di altre aree della medesima società;

2) evidenziare, attraverso il sistema di separazione contabile di cui sopra, i criteri di contabilizzazione dei costi e i criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi ai fattori produttivi di utilizzo congiunto con altri servizi forniti dall'azienda.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo non si applica nelle aree di estensione geografica ove gli operatori aventi notevole forza di mercato, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, siano gli unici aggiudicatari.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. In ciascuna area di estensione geografica, l'aggiudicatario può richiedere, entro diciotto mesi dal rilascio della licenza, una proroga fino ad un massimo di ventiquattro mesi dei termini di cui all'art. 8, comma 2, delle

Procedure. La richiesta di proroga deve essere motivata mediante idonea documentazione comprovante sopravvenute ed obiettive difficoltà tecniche e di mercato nell'area di estensione geografica.

2. Nelle bande di frequenza assegnate ai sistemi punto-multipunto oggetto del presente provvedimento è consentito anche l'utilizzo di sistemi in tecnica TDD a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario generale
SOI

01A12015

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia relativo all'esercizio 1998. (Deliberazione n. 402/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Viste le note SG(2001)D/287974 e SG(2001)D/287972 del 20 aprile 2001, con le quali la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del trattato CE, due procedure di infrazione, 2001/2052 e 2001/2059;

Considerato che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

Considerato che l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

Considerato che l'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente delal Repubblica n. 318/1997 prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 della direttiva 97/33, in relazione alla

prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

Visti gli atti del procedimento;

Delibera:

Art. 1.

1. L'allegato *A* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'esercizio 1998 adottato da Telecom Italia.

Art. 2.

1. L'allegato *B* alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'esercizio 1998 adottato da Telecom Italia.

Art. 3.

Gli allegati *A* e *B* alla presente delibera sono pubblicati nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Art. 4.

1. La descrizione del sistema di contabilità dei costi riportata nel documento di Telecom Italia «Contabilità regolatoria. Contabilità dei costi *ex* art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Principi e criteri metodologici. Esercizio 1998», nonché la descrizione del sistema di separazione contabile riportata nel documento di Telecom Italia «Contabilità regolatoria. Separazione contabile ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Principi e criteri metodologici. Esercizio 1998» sono pubblicati nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it e sono disponibili presso il dipartimento regolamen-tazione dell'Autorità, Centro direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il presidente: CHELI

Il segretario generale: SOI

01A12010

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche alla delibera n. 236/01/CONS. (Deliberazione n. 403/01/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed, in particolare, l'art. 1, commi 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6, 7 e 9;

Visto l'art. 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 236/01/CONS, recante il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Considerata l'opportunità di differire al 31 dicembre 2001 il termine previsto dall'art. 34, comma 1, del suddetto regolamento per la presentazione del modello 19/REG;

Considerata inoltre la necessità di modificare il modello 17/REG, allegato alla citata delibera n. 236/01/CONS, al fine di adeguarlo alle esigenze manifestate dagli operatori di comunicazione;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. All'art. 34, comma 1, dell'allegato *A* alla delibera n. 236/01/CONS, le parole «entro il 30 ottobre 2001», sono sostituite come segue «entro il 31 dicembre 2001».

2. Il modello 17/REG, allegato alla delibera di cui al comma 1, è sostituito con il modello allegato alla presente delibera.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 10 ottobre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Il segretario generale
SOI

ALLEGATO

Richiesta di certificazione al Registro degli Operatori di Comunicazione **Mod 17/REG**

All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Ufficio Registro e Assetti
Centro Direzionale – Isola B5
80145 NAPOLI

Spazio per il bollo

Il sottoscritto[1] : ________________________(codice fiscale______________)

in qualità di[2] ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante

dell'impresa[3]: ________________________ (CF______________)

con sede legale[4] in via/piazza________________________civico______

città________________________(Prov.__________), CAP__________ ,

dichiara

che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n°[5] ________ ,

svolge attività di[6] ________________________

ed è titolare di[7]

Data______________________ ______________________
(firma)

Spazio riservato all'ufficio

Si certifica che il soggetto______________________
risulta regolarmente iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione e che quanto da esso dichiarato corrisponde alle comunicazioni effettuate al registro.

Data______________________ *Firma del responsabile______________________*

Istruzioni per la compilazione del modello 17/REG (Richiesta di certificazione)

Il modello 17/REG va compilato e firmato dal titolare o legale rappresentante di imprese già iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito ROC), al fine di ottenere una certificazione dell'iscrizione.
Inviare tante **copie in bollo** del modello 17/REG quante sono le certificazioni richieste, più una copia in carta semplice da acquisire agli atti. Allegare alla richiesta una copia fotostatica del **documento d'identità**.

- Nel campo (1) indicare nome, cognome e codice fiscale della persona fisica che richiede il certificato.
- Nel campo (2) sbarrare con una "X" la casella corrispondente al ruolo esercitato dalla persona fisica nell'impresa (titolare o legale rappresentante)
- Nel campo (3) indicare denominazione e codice fiscale dell'impresa
- Nel campo (4) indicare la sede legale dell'impresa
- Nel campo (5) riportare il numero di iscrizione del soggetto al ROC. Si ricorda che tale numero NON CORRISPONDE al vecchio numero di iscrizione al Registro Nazionale della Stampa (RNS) o al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (RNIR)
- Nel campo (6) indicare l'attività svolta dal soggetto, rilevante per il ROC, tra le seguenti:

1. ATTIVITÀ DI RADIODIFFUSIONE:
2. ATTIVITÀ DI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ DA TRASMETTERE SU RADIO O TELEVISIONE
3. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SU TESTATE QUOTIDIANE O PERIODICHE ANCHE TELEMATICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416
4. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SU TESTATE PERIODICHE ANCHE TELEMATICHE NON DOTATE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416
5. PRODUTTORI E DISTRIBUTORI DI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI
6. EDITORI DI TESTATE QUOTIDIANE O PERIODICHE, ANCHE TELEMATICHE, CHE PUBBLICANO ALMENO 13 NUMERI L'ANNO ED HANNO ALLE LORO DIPENDENZE NON MENO DI 5 GIORNALISTI A TEMPO PIENO DA UN ANNO
7. EDITORI DI TESTATE PERIODICHE, ANCHE TELEMATICHE, CHE PUBBLICANO MENO DI 13 NUMERI L'ANNO O CHE HANNO ALLE LORO DIPENDENZE MENO DI 5 GIORNALISTI A TEMPO PIENO DA UN ANNO
8. AGENZIE DI STAMPA DI CARATTERE NAZIONALE
9. FORNITORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICI

- Utilizzare il campo (7) soltanto qualora vi sia un interesse ad ottenere un certificato comprovante, oltre all'iscrizione del soggetto nel ROC, la titolarità di emittenti, testate o agenzie di stampa. In tale ipotesi, attenersi alle seguenti istruzioni:

  - nel caso di un soggetto che svolge attività di Radiodiffusione, indicare nell'apposita tabella le emittenti gestite per le quali si richiede la certificazione, specificandone il relativo numero di concessione ministeriale
  - nel caso di un soggetto editore di testate giornalistiche, su carta stampata o telematiche, indicare nell'apposita tabella le sole testate edite per le quali si richiede la certificazione, specificando la data d'inizio delle pubblicazioni e la periodicità.
  - nel caso di un soggetto che gestisce Agenzie di stampa di carattere nazionale, indicare nell'apposita tabella le sole agenzie gestite per le quali si richiede la certificazione, specificandone la periodicità e la data d'inizio dell'attività

  Qualora lo spazio nella tabella dovesse rivelarsi insufficiente, è possibile utilizzare uno o più modelli 17/REG EST.

01A12012

UNIVERSITÀ ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2001.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico del 13 febbraio 2001 e la successiva delibera del consiglio d'amministrazione del 20 febbraio 2001, con le quali erano state approvate alcune modifiche alla statuto di Ateneo, necessarie al fine di renderlo compatibile con la formulazione del regolamento didattico di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico del 15 maggio 2001 e la successiva delibera del consiglio di amministrazione del 19 giugno 2001, con le quali è stato approvato il testo della tabella A dello statuto relativa alle aree e ai settori scientifico-disciplinari, ad integrazione delle delibere di cui alla precedente premessa;

Vista la nota n. 2561 del 30 aprile 2001 con la quale lo statuto modificato è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della legge n. 168/1989, art. 6, per la prevista approvazione ministeriale;

Considerato che sono decorsi sessanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, senza che siano pervenuti rilievi;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto di Ateneo, a seguito delle delibere riportate in premessa, è modificato come da testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, 31 ottobre 2001

Il rettore: FABIANI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi costitutivi

1. L'Università degli studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:

a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;

b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;

c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.

L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art. 2.

Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art. 3.

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art. 5.

Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art. 7.

Responsabilità e pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. l'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art. 8.

Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:

a) trasferimenti dallo Stato;

b) finanziamenti da enti pubblici e privati;

c) tasse e contributi degli studenti;

d) lasciti e donazioni;

e) contratti e convenzioni;

f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;

g) redditi patrimoniali.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9.
Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

Art. 10.
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni da parte degli organi e delle strutture preposte dell'Università;

b) emanare gli statuti e i regolamenti;

c) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;

d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;

g) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;

h) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università.

i) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;

l) nominare il direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione;

m) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il rettore designa il prorettore vicario fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.

Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.

4. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale e devono essere comunicate al senato accademico, al consiglio di amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e indichino chi intendono nominare prorettore.

Il rettore dura in carica tre anni.

L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai ricercatori;

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti negli organi centrali di governo dell'Università e nei consigli di facoltà;

d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università e nei consigli di facoltà.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle candidature.

Il decano provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.

La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del rettore in carica.

Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano ed è nominato rettore con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Al rettore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.
Senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito

dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del senato:

a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il consiglio di amministrazione;

b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'art. 38;

c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;

d) l'attivazione di nuove facoltà, corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle strutture didattiche e scientifiche, sentiti i docenti interessati e il consiglio di amministrazione;

e) l'approvazione del regolamento didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche;

f) l'approvazione del regolamento generale di Ateneo e il regolamento tipo delle strutture didattiche e scientifiche, sentito il consiglio di amministrazione;

g) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;

h) le proposte al consiglio di amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e della relazione annuale sulla produttività della didattica e della ricerca redatta dalla commissione di Ateneo per la programmazione della didattica e della ricerca di cui al comma 10;

i) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al senato accademico:

a) esprimere parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;

c) avanzare proposte al consiglio di amministrazione circa i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e scientifiche;

d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;

e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il rettore presenta al Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;

f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca, su proposta della commissione per la programmazione della didattica e della ricerca di cui al comma 10;

g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il senato accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario con voto sostitutivo;

c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del preside;

d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;

e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti *b)*, *c)*, limitatamente ai centri di servizio, ed *f)* del comma 1, ed ai punti *a)*, *b)*, *c)*, e *g)* del comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente all'attività didattica.

La presenza di membri del senato accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il direttore amministrativo partecipa alle sedute del senato accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'art. 16, comma 2.

Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro. L'elenco delle grandi aree scientifico-disciplinari è riportato nella tabella A allegata al presente statuto. In tale tabella, le grandi aree stesse vengono individuate mediante l'attribuzione a ciascuna di esse di settori scientifico-disciplinari, in modo che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area. I docenti dell'Università afferiscono alla grande area alla quale è attribuito il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

Le modalità di modifica della tabella A, nonché le norme per la afferenza dei docenti ad un'area non prevista dal presente statuto, sono oggetto del regolamento generale di Ateneo.

6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel senato accademico è formata da:

a) due direttori di dipartimento;

b) tre docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.

Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:

a) tre direttori di dipartimento;

b) cinque docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.

La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.

Il regolamento elettorale deve prevedere che ciascun elettore possa esprimere, per l'elettorato passivo di cui ai punti *a)* e *b)*, un numero di preferenze in accordo con quanto stabilito dall'art. 34, comma 2. Il regolamento deve inoltre definire che la rappresentanza di cui al punto *a)* non possa, di norma, essere individuata nel direttore dello stesso dipartimento per due mandati consecutivi.

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da tre appartenenti al personale stesso, uno per ciascuna area. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8. La rappresentanza degli studenti è formata da cinque studenti.

9. Il senato accademico è rinnovato ogni tre anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il senato accademico può costituire commissioni.

Viene comunque costituita la commissione di Ateneo per la programmazione della didattica e della ricerca (CAP). La CAP ha compiti di raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati utili al senato accademico per orientare le attività didattiche e di ricerca dell'Università con riferimento anche ai flussi demografici, alla domanda di formazione superiore presente sul territorio e ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro.

La CAP ha altresì compiti di elaborazione e sperimentazione di modelli e criteri di valutazione ai fini dell'attivazione del Nucleo d'Ateneo di valutazione della didattica e della ricerca.

La CAP può avvalersi di consulenti esterni esperti nei settori considerati.

La CAP svolge la propria attività istruttoria raccordandosi anche con analoghe strutture periferiche.

I membri della CAP sono nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, in modo da assicurare le competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti della CAP.

In sede di regolamento saranno precisate le modalità di formazione della CAP alla quale saranno comunque estranei i membri di organi centrali di governo, nonché i direttori dei centri di spesa ed i presidenti dei consigli di corso di studio.

Verranno inoltre stabiliti dal regolamento i supporti e i servizi a disposizione della CAP.

Art. 12.

Consiglio di amministrazionene

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché la gestione del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze spettanti alla direzione amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del consiglio:

a) l'approvazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;

b) l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, sentito il senato accademico, nonché l'approvazione delle relative variazioni;

c) l'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;

d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, tenendo conto dei risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti dei centri di spesa ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché delle proposte del senato accademico per la ripartizione delle risorse per la didattica e la ricerca;

e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;

f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al consiglio in base al regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore;

b) dal prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del rettore;

c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;

d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;

f) dal direttore amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il consiglio di amministrazione è rinnovato ogni tre anni.

Le elezioni della componente studentesca si svolgono nel mese di marzo.

Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.

Le norme ulteriori sono definite dal regolamento elettorale.

4. Su proposta del rettore e sentito il senato accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al consiglio di amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il consiglio è convocato dal rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il rettore lo ritenga opportuno. Il consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti.

Art. 13.

Direttore amministrativo e dirigenza

1. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione.

L'incarico di direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.

L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Il direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.

A tale scopo il direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al direttore amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

3. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.

Il conferimento dell'incarico ai dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con decreto rettorale su proposta del direttore amministrativo tra i dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione.

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.

I dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di direttore amministrativo e l'incarico di dirigente possono essere revocati con atto motivato del rettore previa contestazione all'interessato e sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Collegio dei direttori

1. I direttori dei dipartimenti si riuniscono in collegio allo scopo di:

a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;

b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

Art. 15.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il consiglio degli studenti è formato dagli studenti eletti in senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facoltà, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.

La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.

Il consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un presidente.

4. Il consiglio degli studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art. 15-*bis*.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. È istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n. 537/1993 come modificato dalla legge n. 370/1999, il nucleo di valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il nucleo di valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal senato accademico, avvalendosi anche di dati e di risultati della sperimentazione dei modelli e dei criteri definiti, forniti dalla CAP con il supporto dell'ufficio statistico di Ateneo. Per la verifica dell'azione amministrativa il nucleo di valutazione si avvale del supporto tecnico che dovrà essere messo a disposizione dal direttore amministrativo.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al rettore, al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, nonché ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art. 5, comma 23 della legge n. 537/1993, tale relazione viene altresì trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, al CUN e alla conferenza permanente dei rettori, per la valutazione dei risultati rela-

tivi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del nucleo di valutazione, in analogia con quanto prescritto dall'art. 11, comma 10 dello statuto per i componenti della CAP, i membri di organismi centrali di governo, nonché i direttori dei centri di spesa e i presidenti dei consigli di corso di studio.

5. Il nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli organi di governo possono assumere - determinandone la composizione.

6. Il nucleo di valutazione può essere presieduto da un esperto esterno scelto dal rettore nell'ambito di una terna di esperti proposti dalla conferenza dei rettori europei (C.R.E.). I membri del nucleo restano in carica per un triennio e possono essere confermati solo per un ulteriore triennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il rettore, di concerto con il presidente del nucleo e - se nominati - i coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art. 36 dello statuto.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il nucleo di valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il nucleo di valutazione può richiedere al rettore la visione di tutti i documenti disponibili presso la CAP.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 16.
Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio. L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di dottorati di ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.

4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri regolamenti, determinano le modalità di formazione e composizione di commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge n. 370 del 19 ottobre 1999.

5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.

L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art. 17.
Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

3. Le facoltà devono provvedere a istituire organismi interni di consultazione tra i quali la commissione di programmazione di cui all'art. 21.

Art. 18.
Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà anche nel senato accademico.

Spetta in particolare al preside:

a) convocare e presiedere il consiglio di facoltà;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di facoltà;

c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;

d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del rettore.

Il preside è eletto dal consiglio di facoltà a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora ci siano più candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità; a parità di anzianità di ruolo è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Le modalità dello svolgimento delle elezioni del preside sono disciplinate nel regolamento di facoltà.

Il preside dura in carica tre anni.

3. Al preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel regolamento generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.

2. Spetta al consiglio di facoltà:

a) eleggere il preside;

b) approvare il regolamento di facoltà;

c) proporre al senato accademico l'attivazione dei corsi di studio, sentiti, ove esistenti, i consigli dei corsi di studio e le aree disciplinari interessate;

d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un consiglio di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione dei consigli di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;

e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte dei consigli di corso di studio e sentiti i pareri dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;

f) formulare ed approvare per sottoporle al senato accademico alle scadenze previste le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche ed organico, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al funzionamento dei corsi di studio.

Tali richieste vengono definite seguendo il piano di programmazione e sviluppo istruito preliminarmente dalla commissione di cui all'art. 21 sulla base delle proposte dei consigli dei corsi di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati. Esse debbono contenere le motivazioni didattico scientifiche, i criteri di scelta e le priorità, e dovranno indicare le ragioni per cui le richieste di consigli di corso di studio non sono state approvate;

g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte dei consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati;

h) deliberare, sentite le proposte pervenute dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra le eventuali proposte diverse e le deliberazioni difformi dalle proposte;

i) deliberare, sentiti i consigli di corso di studio interessati, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;

l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, su proposta del dipartimento al quale afferiscono e sentito il parere dei consigli di corso di studio interessati.

3. Il consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.

Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;

per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;

per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art. 20.

Consigli di corso di studio

1. I corsi di studio si svolgono nella facoltà. Nel caso in cui nella stessa facoltà operi una pluralità di corsi di studio (corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, master di primo e secondo livello) può prevedersi l'istituzione di uno o più consigli di corsi di studio o di altri organi collegiali assimilabili (collegi didattici) ovvero di organi ristretti competenti per la programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle attività formative di loro pertinenza. Tali organi devono comunque prevedere al loro interno una rappresentanza degli studenti.

2. I consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento

delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai consigli di corso di studio:

a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;

b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato;

c) formulare al consiglio di facoltà:

proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;

proposte concernenti le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo per il funzionamento del corso di studio;

pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;

proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;

pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

3. I consigli di corso di studio sono composti dai docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di uno o più corsi di studio di pertinenza del consiglio, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti, stabilita nel numero di 5 rappresentanti per i corsi con 2000 iscritti e di 3 rappresentanti per i corsi con meno di 2000 iscritti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di consigli di corso di studio diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

4. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto dal consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalità di elezione del preside di facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.

Al presidente del corso di studio spetta:

a) convocare e presiedere il consiglio;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;

c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;

d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. Al presidente del consiglio di corso di studio può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Commissione di programmazione di facoltà

1. La commissione di programmazione di facoltà ha il compito di istruire e dare indicazioni circa:

a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, punto *f)*;

b) le richieste al senato accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni;

c) essa ha inoltre il compito di raccogliere e rendere disponibili dati statistici e tutte le altre informazioni necessarie allo sviluppo programmato della facoltà.

2. La composizione della commissione è elettiva. Le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà. Nella commissione dovranno in ogni caso essere rappresentati tutte le aree disciplinari presenti in facoltà, e, in maniera paritetica, tutte le categorie dei docenti.

Art. 22.

Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.

Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al senato accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.

Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

In particolare il dipartimento:

a) fornisce supporto all'attività didattica di concerto con i corsi di studio e collabora ad essa con le proprie risorse e competenze;

b) formula proposte al senato accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;

c) formula proposte al senato accademico in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alle richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore;

d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica da inviare al senato accademico e al consiglio di ammini-

strazione, con le relative richieste di personale tecnico-amministrativo, risorse finanziarie e spazi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;

e) formula proposte ai consigli di facoltà sulle modalità di copertura degli insegnamenti vacanti e al senato accademico sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;

f) è tenuto a esprimere proposte sulle chiamate dei professori da parte dei consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di sua competenza;

g) propone al consiglio di amministrazione la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo;

h) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art. 23.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta.

2. Il consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.

Il consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal segretario amministrativo, con voto consultivo.

Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il consiglio può delegare alla giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio e la giunta.

Il direttore cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore dura in carica tre anni.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo del dipartimento.

4. Al direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

5. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. La composizione della giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del segretario amministrativo.

Art. 24.

Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.

L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.

Il consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al senato accademico per l'approvazione.

Art. 25.

Biblioteche

1. È costituito il sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 26.

Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.

I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.

I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art. 27.

Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.

L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.

I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 28.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli delle facoltà e i consigli dei dipartimenti.

Art. 29.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.

2. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art. 30.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art. 31.

Altri regolamenti

1. Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del consiglio degli studenti.

Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.

2. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. I regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi formativi; i crediti, i curricola e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e, disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, l'articolazione delle attività formative e degli insegnamenti; le loro eventuali propedeuticità e modularità; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.

I regolamenti sono ratificati dai consigli di facoltà, su proposta dei consigli dei corsi di studio.

4. I regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al senato accademico che, dopo aver acquisito il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.

In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i regolamenti sono emanati dal rettore.

Il senato accademico può per una sola volta rinviare i regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 32.

Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 33.

Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1º ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.

Art. 34.

Designazione elettive

1. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.

Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.

Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.

La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facoltà, di presidente di corso di studio e di direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo, rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato sccademico e del consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del rettore.

6. Gli eletti alla carica di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di centro, nonché i docenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.

Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel consiglio degli studenti e dei rappresentanti del PTA e degli studenti nei consigli di facoltà, nei consigli di corso di studio e nei consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.

9. In caso di interruzione del mandato di rettore, di preside di facoltà, di presidente di corso di studio e di direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art. 35.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facoltà e di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca e di strutture dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

2. Il preside, il presidente di corso di studio e il direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, nonché di preside, presidente o direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

4. La funzione di prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio di amministrazione dell'Adisu e al Comitato universitario per lo sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 36.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;

b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1, punto b), salvo che per le sedute del consiglio di amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.

Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 37.

Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 38.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal senato accademico, integrato secondo le norme fissate dalla legge n. 168/1989 per la prima approvazione dello statuto.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti e dai consigli di facoltà, di corso di studio e di dipartimento. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39.

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art. 40.

Scadenze temporali ed elezioni

1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

a) entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del senato accademico di cui all'art. 11;

b) il mandato dei membri elettivi del primo senato accademico termina il 31 ottobre 1998, i mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;

c) il consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1996, al momento del rinnovo, la composizione del consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto;

d) il rettore, i presidi di facoltà e i presidenti o direttori delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione, i mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;

e) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza stabilita dallo statuto, la elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli suddetti;

f) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal senato accademico, dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio decreto; in via transitoria i regolamenti elettorali dovranno prevedere, nelle prime due tornate elettorali, una graduale applicazione di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, per quanto attiene al quorum per la validità delle elezioni della componente studentesca;

g) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità, fatta eccezione per il mandato di direttore di dipartimento, considerate le norme giuridiche vigenti.

Art. 41.

Regolamenti

1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla sua costituzione il senato accademico provvede alla predisposizione e all'approvazione del regolamento generale e del regolamento didatico di Ateneo. Entro sei mesi dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione provvede alla predisposizione e all'approvazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel comma precedente sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

Art. 42.

Commissioni

1. Le attuali commissioni per la ricerca scientifica e per la didattica durano in carica fino alla costituzione del nuovo senato accademico.

TABELLA A

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università di cui all'art. 11, commi 3 e 5, sono così definite:

Area I: Discipline umanistiche;

Area II: Discipline tecnico-progettuali;

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

I settori scientifico-disciplinari sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - *Discipline umanistiche*

L-ANT/01	Preistoria e protostoria
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
L-ANT/04	Numismatica
L-ANT/05	Papirologia
L-ANT/06	Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro

L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
L-ART/08 Etnomusicologia
L-FIL-LET/01 Civiltà egee
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03 Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19 Filologia ugro-finnica
L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 Slavistica
L-OR/01 Storia del vicino oriente antico
L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
L-OR/03 Assiriologia
L-OR/04 Anatolistica
L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
L-OR/06 Archeologia fenicio-punica
L-OR/07 Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08 Ebraico
L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa
L-OR/10 Storia dei paesi islamici
L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/12 Lingua e letteratura araba
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'Iran
L-OR/15 Lingua e letteratura persiana
L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
L-OR/17 Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale
L-OR/18 Indologia e tibetologia
L-OR/19 Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale
L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/03 Storia dell'europa orientale
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 Storia delle religioni
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia
M-FIL/01 Filosofia teoretica
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
M-FIL/08 Storia della filosofia medievale
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03 Psicometria
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/07 Psicologia dinamica
M-PSI/08 Psicologia clinica
SPS/01 Filosofia politica
SPS/05 Storia e istituzioni delle americhe
SPS/08 Sociologia dei processi culturali

AREA II - *Discipline tecnico-progettuali*

ICAR/01 Idraulica
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 Architettura tecnica
ICAR/11 Produzione edilizia
ICAR/12 Tecnologia dell'architettura
ICAR/13 Disegno industriale
ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
ICAR/15 Architettura del paesaggio
ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17 Disegno
ICAR/18 Storia dell'architettura
ICAR/19 Restauro
ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21 Urbanistica
ICAR/22 Estimo
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale
ICAR/04 Strade, ferrovie ed aeroporti
ICAR/05 Trasporti
ICAR/06 Topografia e cartografia
ICAR/07 Geotecnica
ING-IND/01 Architettura navale
ING-IND/02 Costruzioni e impianti navali e marini

ING-IND/03 Meccanica del volo
ING-IND/04 Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05 Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06 Fluidodinamica
ING-IND/07 Propulsione aerospaziale
ING-IND/08 Macchine a fluido
ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici
ING-IND/18 Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19 Impianti nucleari
ING-IND/20 Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 Metallurgia
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 Chimica fisica applicata
ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 Impianti chimici
ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/28 Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29 Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30 Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/31 Elettrotecnica
ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34 Bioingegneria industriale
ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01 Elettronica
ING-INF/02 Campi elettromagnetici
ING-INF/03 Telecomunicazioni
ING-INF/04 Automatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche
INF/01 Informatica

AREA III - *Discipline matematiche, fisiche e naturali*

MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilità e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08 Didattica e storia della fisica
CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica
CHIM/04 Chimica industriale
CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 Chimica organica
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10 Chimica degli alimenti
CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 Geologia strutturale
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 Geologia applicata
GEO/06 Mineralogia
GEO/07 Petrologia e petrografia
GEO/08 Geochimica e vulcanologia
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10 Geofisica della terra solida
GEO/11 Geofisica applicata
GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01 Botanica generale
BIO/02 Botanica sistematica
BIO/03 Botanica ambientale e applicata
BIO/04 Fisiologia vegetale
BIO/05 Zoologia
BIO/06 Anatomia comparata e citologia
BIO/07 Ecologia
BIO/08 Antropologia
BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/14 Farmacologia
BIO/15 Biologia farmaceutica
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/42 Igiene generale e applicata
AGR/07 Genetica agraria
AGR/11 Entomologia generale e applicata
AGR/12 Patologia vegetale
AGR/16 Microbiologia agraria
AGR/17 Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/19 Zootecnica speciale
AGR/20 Zoocolture

AREA IV - *Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche*

IUS/01 Diritto privato
IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/03 Diritto agrario

IUS/04	Diritto commerciale
IUS/05	Diritto dell'economia
IUS/06	Diritto della navigazione
IUS/07	Diritto del lavoro
IUS/08	Diritto costituzionale
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/11	Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12	Diritto tributario
IUS/13	Diritto internazionale
IUS/14	Diritto dell'unione europea
IUS/15	Diritto processuale civile
IUS/16	Diritto processuale penale
IUS/17	Diritto penale
IUS/18	Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19	Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20	Filosofia del diritto
IUS/21	Diritto pubblico comparato
SECS-P/01	Economia politica
SECS P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/04	Storia del pensiero economico
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09	Finanza aziendale
SECS-P/10	Organizzazione aziendale
SECS-P/11	Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12	Storia economica
SECS-P/13	Scienze merceologiche
SECS-S/01	Statistica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03	Statistica economica
SECS-S/04	Demografia
SECS-S/05	Statistica sociale
SECS-S/06	Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MGGR/02	Geografia economico politica
SPS/02	Storia delle dottrine politiche
SPS/03	Storia delle istituzioni politiche
SPS/04	Scienza politica
SPS/06	Storia delle relazioni internazionali
SPS/07	Sociologia generale
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11	Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12	Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
SPS/13	Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14	Storia e istituzioni dell'Asia

TABELLA B

ELENCO DELLE FACOLTÀ

Le facoltà istituite presso l'Università sono:

Architettura;

Economia «Federico Caffè»;

Giurisprudenza;

Ingegneria;

Lettere e filosofia;

Scienza della formazione;

Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Scienze politiche.

TABELLA C

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

1. Dipartimento di biologia;
2. Dipartimento di comunicazione letteraria e dello spettacolo;
3. Dipartimento di economia;
4. Dipartimento di filosofia;
5. Dipartimento di fisica «Edoardo Amaldi»;
6. Dipartimento di ingegneria elettronica;
7. Dipartimento di ingegneria informatica e automazione;
8. Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale;
9. Dipartimento di istituzioni politiche e scienze sociali;
10. Dipartimento di italianistica;
11. Dipartimento di letterature comparate;
12. Dipartimento di linguistica;
13. Dipartimento di matematica;
14. Dipartimento di progettazione e scienze dell'architettura;
15. Dipartimento di scienze dell'educazione;
16. Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile;
17. Dipartimento di scienze geologiche;
18. Dipartimento di studi americani;
19. Dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione;
20. Dipartimento di studi storici geografici e antropologici;
21. Dipartimento di studi giuridici;
22. Dipartimento di studi sul Mondo antico.

01A11884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti all'Allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989.

Si comunica che in data 1° settembre 2001, sono entrati in vigore gli emendamenti all'Allegato della Convenzione sopracitata.
Si riporta qui di seguito il testo degli emendamenti in questione:

EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO [1]
adottato dal Gruppo di monitoraggio
mediante procedura di votazione per corrispondenza
(14 agosto 2001)

NUOVA LISTA DI RIFERIMENTO DELLE CLASSI FARMACOLOGICHE
DI SOSTANZE DOPANTI E DI METODI DI DOPING VIETATI,
e suo Documento esplicativo

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 1° Settembre 2001

I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E METODI VIETATI
2001-2002

1. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE

A. Stimolanti

Le sostanze vietate appartenenti alla classe (A) comprendono i seguenti esempi:
amineptina,amifenazolo,anfetamine,bromantan,caffeina*,carfedon, cocaina,efedrine,fencamfamina, formoterolo*** mesocarbo, pentetrazolo, pipradolo, salbutamolo***, salmeterolo *** , terbutalina***,... e sostanze affini.**

* Per la caffeina, una concentrazione nell'urina superiore a 12 microgrammi per millilitro sarà considerata come risultato positivo.

** Per la catina, una concentrazione nell'urina superiore a 5 microgrammi per millilitro sarà considerata come risultato positivo. Per l'efedrina e la metilefedrina, una concentrazione nell'urina superiore a 10 microgrammi per millilitro sarà considerata come risultato positivo .Per la fenilpropanolammina et la pseudoefedrina, una concentrazione nell'urina superiore a 25 microgrammi per millilitro sarà considerata come risultato positivo.

*** Sostanza consentita soltanto se somministrata per inalazione unicamente allo scopo di prevenire e/o curare l'asma e l'asma indotta da esercizio fisico. E' richiesta una notifica scritta compilata da uno specialista in materie respiratorie o da un medico di squadra attestante che l'atleta soffre di asma e/o di asma indotta da esercizio fisico, che dovrà essere inviata all'autorità medica competente, preliminarmente alla competizione.

[1] Emendamenti precedenti il 1° settembre 1990, il 24 gennaio 1992, il 1° agosto 1993, il 1° luglio 1996, il 1° luglio 1997, il 15 marzo 1998, il 15 marzo 1999 ed il 31 marzo 2000

Durante i Giochi olimpici, gli atleti che hanno chiesto di usare un beta 2 agonista consentito se somministrato per inalazione, saranno valutati da un comitato medico indipendente.

NOTA: Tutti i preparati a base d"imidazolo sono consentiti per applicazioni locali. I vasocostrittori possono essere somministrati insieme ad agenti anestetici locali. Sono autorizzati i preparati ad uso topico (ad esempio per via nasale,oftalmologica, rettale) di adrenalina e di fenilefrina.

B. Narcotici

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (B) comprendono i seguenti esempi:

buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina ....e sostanze affini.

NOTA. E' consentito l'impiego di: codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo..

C. Agenti anabolizzanti

Le sostanze vietate appartenenti alla Classe (C) comprendono i seguenti esempi:

1. Steroidi anabolizzanti androgeni

a. **clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo, ...e sostanze affini.**

b. **androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone*......, e sostanze affini.**

Le prove ottenute da profili metabolici e/o dallo studio dei rapporti isotopici possono essere utilizzate per ottenere conclusioni definitive

* La presenza di un rapporto di testosterone (T)-epitestosterone (E) superiore a sei (6) nell'urina di un concorrente costituisce reato, a meno che non sia determinato che tale rapporto é dovuto ad una condizione fisiologica o patologica, ad es. una bassa escrezione di epitestosterone, la produzione di tumori producenti androgeni o deficit enzimatici.

Nel caso di un rapporto T/E superiore a 6, è obbligatorio effettuare un esame sotto la direzione dell' autorità medica competente prima che il prelievo sia dichiarato positivo. Dovrà essere elaborata una relazione completa, comprendente un'analisi dei tests precedenti, di quelli successivi e gli eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l'atleta sarà sottoposto ad un controllo senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami dovranno essere inseriti nella relazione. In assenza di collaborazione da parte dell'atleta, il risultato verrà considerato positivo.

2. Beta-2 agonisti

bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo*, reproterolo, salbutamolo*, salmeterolo* terbutalina*,..... e sostanze affini.

- Sostanze consentite per via inalatoria come indicato all'Articolo (I.A)

Per il salbutamolo, nella categoria degli agenti anabolizzanti, una concentrazione nell'urina superiore a 1000 nanogrammi per millilitro sarà considerata come risultato positivo

D. Diuretici

Le sostanze vietate della classe (D) comprendono i seguenti esempi:

acetazolamide, bumetanide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalil, spironolattone, triamterene, ...e sostanze affini.

* Uso vietato per iniezione endovenosa.

E. Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghe

Le sostanze vietate della classe (E) comprendono le seguenti sostanze e quelle analoghe, nonché le sostanze ad azione mimetica :

1. **Gonadotropina corionica (hCG)** - esclusivamente negli uomini
2. **Gonadotropine ipofisarie e di sintesi** esclusivamente negli uomini
3. **Corticotropine** (ACTH, tetracosactide)
4. **Ormone della crescita** (hGH)
5. **Fattore di crescita insulino-simile** (IGF-1)

e tutti i rispettivi "fattori di rilascio" e quelli analoghi .

6. **Eritropoietina** (EPO).
7. **Insulina :**

uso consentito soltanto per il trattamento degli atleti affetti da forme dichiarate di diabete insulino-dipendente. E' necessario ottenere una notifica scritta rilasciata da un endocrinologo o da un medico di squadra attestante la condizione di diabete insulino-dipendente.

La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un concorrente, costituisce un'infrazione, a meno che non sia provato che essa è dovuta esclusivamente ad una condizione fisiologica o patologica.

II. PRATICHE VIETATE

Sono proibiti i seguenti metodi:

1. Doping ematico : i.e. somministrazione di sangue , di globuli rossi e/o di prodotti affini.
2. Somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di sostituti del plasma.
3. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche

III. CLASSI DI SOSTANZE SOTTOPOSTE AD ALCUNE RESTRIZIONI

A. Alcool

Qualora previsto dal regolamento di un'autorità responsabile , saranno effettuati dei test per l''etanolo.

B. Cannabinoidi

Qualora stabilito dal regolamento di un' autorità responsabile, saranno effettuati dei test per i cannabinoidi (quali marijuana, hashish). Durante i Giochi Olimpici, saranno effettuati dei tests per i cannabinoidi. La concentrazione nelle urine di 11-nor-delta 9-tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico (carbossi-THC)in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro, costituisce un caso di doping.

C. Anestetici locali

Gli anestetici locali iniettabili sono autorizzati alle seguenti condizioni:
a) possono essere utilizzate la bupivacaina, la lidocaina, la mepivacaina, la procaina, e sostanze affini, ma non la cocaina. Gli agenti vaso-costrittori potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali;
b) potranno essere effettuate soltanto iniezioni locali od intra-articolari;
c) soltanto quando esista una giustificazione medica.

Se il regolamento di un'autorità responsabile lo stabilisce, potrebbe risultare necessario notificare la somministrazione degli anestetici locali.

D. Glucocorticosteroidi

L'uso sistemico di corticosteroidi é vietato se questi ultimi sono somministrati per via orale, rettale o attraverso iniezione endovenosa o intramuscolare. In caso di necessità medica, le iniezioni locali ed intra-articolari di glucocorticosteroidi sono autorizzate. Se il regolamento di un'autorità responsabile lo stabilisce, potrebbe essere necessario notificare la somministrazione dei glucocorticosteroidi.

E. Beta-bloccanti

Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi: **acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propranololo, sotalolo, ... e sostanze affini**

Se il regolamento di un'autorità responsabile lo stabilisce, saranno effettuati dei tests per i beta-bloccanti .

RIASSUNTO DELLE CONCENTRAZIONI URINARIE DI DETERMINATE SOSTANZE CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE DAI LABORATORI ACCREDITATI DAL C.I.O

Caffeina	>12 microgrammi/millilitro
Carbossi -THC	>15 nanogrammi /millilitro
Catina	>5 microgrammi/millilitro
Efedrina	>10 microgrammi/millilitro
Epitestosterone	>200 nanogrammi /millilitro
Metilefedrina	>10 microgrammi/millilitro
Morfina	>1 microgrammo/millilitro
19-norandrosterone	>2 nanogrammi/millilitro, per gli uomini
19-norandrosterone	>5 nanogrammi/millilitro, per le donne
Fenilpropanolamina	>25 microgrammi/millilitro
Pseudoefedrina	>25 microgrammi /millilitro
Salbutamolo	
(come stimolante)	> 100 nanogrammi /millilitro
(come agente anabolizzante)	>1000 nanogrammi/millilitro
Rapporto T/E	> 6

IV. CONTROLLI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI

Salvo che nel caso di una domanda formale emanante dall'autorità responsabile, i controlli fuori competizione hanno come unico obiettivo quello di svelare le sostanze vietate appartenenti alla classe I.C (Agenti anabolizzanti), I.D . (Diuretici), I.E (Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi), ed alla classe II (Pratiche vietate)).

ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE

ATTENZIONE: Non si tratta di un elenco esauriente delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse in questo elenco, sono considerate vietate in quanto rientranti nella definizione << sostanze affini>>.

Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, i prodotti di supplementazione e le preparazioni liberamente vendute, nonché tutte le altre sostanze che essi utilizzano non contengano alcuna sostanza vietata.

STIMOLANTI

amineptina, amfepramone, amifenazolo, amfetamina, bambuterolo, bromantan, bupropione, caffeina. carfedon, catina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, fendimetrazina, fentermina, fenilefrina, fenilpropanolammina, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesocarbo,metamfetamina, metilenediossiamfetamina,
metilefedrina,metilfenidato,metossifenamina,niketamide,norfenfluramina paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.

NARCOTICI

Buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.

AGENTI ANABOLIZZANTI

androstenodiolo, androstenedione, bambuterolo, boldenone, clenbuterolo,clostebol, danazolo,deidroclormetiltestosterone,deidro-epiandrosterone(DHEA), diidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, ossimesterone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.

DIURETICI

acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetanide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo (per iniezione endovenosa), mersalile, spironolattone, triamterene

AGENTI MASCHERANTI

bromantan, diuretici (vedere sopra), epitestosterone, probenecid.

ORMONI PEPTIDICI, SOSTANZE AD AZIONE MIMETICA ED ANALOGHI

ACTH, eritropoietina (EPO), hHCG*, hGH., insulina, LH*, clomifene*, ciclofenil*, tamoxifene*, inibitori dell'aromatase*

* Sostanze vietate unicamente negli uomini

BETA-BLOCCANTI

acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo , oxprenololo, pindololo, propanololo, sotalolo, timololo.

Documento esplicativo sulle modifiche apportate all'elenco 2001-2002 delle sostenze vietate e delle pratiche vietate

1. Beta-2 agonisti

Durante i Giochi Olimpici , gli atleti che chiedano di utilizzare un beta-2 agonista mediante somministrazione inalatoria, per curare un asma e/o una broncocostrizione indotta da esercizio fisico (asma indotto da sforzo) a Salt Lake City , dovranno sottoporre alla commissione medica del CIO le prove cliniche e di laboratorio (ivi compresi i testi della funzione respiratoria) che giustificano tale terapia . Tali prove dovranno essere ricevute dalla commissione medica del CIO almeno una settimana prima della competizione iniziale dell'atleta. Un Gruppo di esperti medici e scientifici esaminerà le informazioni fornite. Qualora sorgessero dubbi , questo gruppo sarà abilitato ad effettuare dei test scientificamente collaudati.

IL formoterolo e la terbutalina per via inalatoria sono autorizzati, fermo restando l'obbligo di notificarlo prima della competizione.

2. Doping ematico

La definizione di doping ematico quale figura nel Codice anti-doping del Movimento olimpico è inclusa nell'elenco.

3. Glucocorticosteroidi

I glucocorticosteroidi somministrati per via locale o intra-articolare rimangono autorizzati, ma le Federazioni Internazionali possono esigere una notifica scritta per tale iniezione.

4. Aggiunte all'elenco degli esempi

Bupropione : è aggiunto in tale elenco in quanto stimolante vietato.

Inibitori dell'aromatase*: sono aggiunti all'elenco e sono vietati solo per gli uomini.

AMENDEMENT A L'ANNEXE[1]
adopté par le Groupe de suivi
par procédure de vote par correspondance
(14 août 2001)

NOUVELLE LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE METHODES DE DOPAGE INTERDITES
et son Document explicatif

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er SEPTEMBRE 2001

CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES ET MÉTHODES INTERDITES
2001-2002

I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

A. Stimulants

Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants:

amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédon, cocaïne, éphédrines, fencamfamine, formotérol***, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol***, salmétérol***, terbutaline***, ... et substances apparentées.**

* Pour la caféine, une concentration dans l'urine supérieure à 12 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

** Pour la cathine, une concentration dans l'urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l'urine supérieure à 25 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

*** Substance autorisée par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort. Une notification écrite établie par un pneumologue ou un médecin d'équipe, établissant que l'athlète souffre d'asthme et/ou d'asthme induit d'effort, est nécessaire pour envoi à l'autorité compétene médicale, au préalable à la compétition.

Lors des Jeux Olympiques, les athlètes ayant demandé l'usage d'un beta 2 agoniste autorisé par inhalation sertont évalués par un panel médical indépendant.

NOTE: Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs pourront être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, ophtalmologique, rectale) d'adrénaline et de phenyléphrine sont autorisées.

- 2 -

[1] Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996, le 1er juillet 1997, le 15 mars 1998, le 15 mars 1999 et le 31 mars 2000.

B. Narcotiques

Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants:

buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, ... et substances apparentées.

NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.

C. Agents anabolisants

Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants:

1. Stéroïdes anabolisants androgènes

a. **clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, oxandrolone, stanozolol, ... et substances apparentées.**

b. **androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone*, ... et substances apparentées.**

Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.

* La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques.

Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.

2. Bêta-2 agonistes

bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol*, reprotérol, salbutamol*, salmeterol*, terbutaline*, ... et substances apparentées.

* Substances autorisées par inhalation comme indiqué à l'article I.A.

Pour le salbutamol, dans la catégorie des agents anabolisants, une concentration dans l'urine supérieure à 1000 nanogrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

D. Diurétiques

Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants:

acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, ... et substances apparentées.

* Substance interdite si injectée par voie intraveineuse.

E. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques:

1. **Gonadotrophine chorionique** (hCG) chez les hommes uniquement;
2. **Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques** chez les hommes uniquement;
3. **Corticotrophines** (ACTH, tétracosactide);
4. **Hormone de croissance** (hGH);
5. **Facteur de croissance analogue à l'insuline** (IGF-1);

et tous les facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues;

6. **Erythropoïétine** (EPO);
7. **Insuline**

autorisée uniquement pour traiter les athlètes souffrant de diabètes insulino-dépendants déclarés. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants doit être obtenue auprès d'un endocrinologue ou un médecin d'équipe.

La présence dans l'urine d'un concurrent d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe (E) ou de son(ses) marqueur(s) diagnostiques constitue une infraction à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à une condition physiologique ou pathologique.

II. METHODES INTERDITES

Les méthodes suivantes sont interdites:

1. Dopage sanguin : c'est l'administration de sang, de globules rouges et/ou de produits apparentés. Ce procédé peut être précédé d'une prise de sang sur l'athlète qui continue son entraînement en état d'insuffisance sanguine.
2. Administration de transporteurs artificiels d'oxygène ou de succédanés du plasma sanguin
3. Manipulation pharmacologique, chimique et physique

III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES À CERTAINES RESTRICTIONS

A. Alcool

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour l'éthanol.

B. Cannabinoïdes

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux Olympiques, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration dans l'urine de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre constitue un cas de dopage.

C. Anesthésiques locaux

Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes:

a. la bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne et les substances apparentées peuvent être utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux;
b. seules des injections locales ou intra-articulaires pourront être pratiquées;
c. uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée.

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des anesthésiques locaux.

D. Glucocorticostéroïdes

L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire. Dans le cas d'une nécessité médicale, les injections locales et intra-articulaires de glucocorticostéroïdes sont autorisées. Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, il pourra s'avérer nécessaire de notifier l'administration des glucocorticostéroïdes.

E. Bêta-bloquants

Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants:

acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, ... et substances apparentées.

Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les bêta-bloquants.

**RÉSUMÉ DES CONCENTRATIONS DANS l'URINE
DE SUBSTANCES PRÉCISES QUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES
PAR LES LABORATOIRES ACCRÉDITÉS PAR LE C.I.O.**

Caféine	> 12 microgrammes / millilitre
Carboxy-THC	> 15 nanogrammes / millilitre
Cathine	> 5 microgrammes / millilitre
Ephédrine	> 10 microgrammes / millilitre
Epitestostérone	> 200 nanogrammes / millilitre
Méthyléphédrine	> 10 microgrammes / millilitre
Morphine	> 1 microgramme / millilitre
19-norandrostérone	> 2 nanogrammes / millilitre chez les hommes
19-norandrostérone	> 5 nanogrammes / millilitre chez les femmes
Phénylpropanolamine	> 25 microgrammes / millilitre
Pseudoéphédrine	> 25 microgrammes / millilitre
Salbutamol	
(comme stimulant)	> 100 nanogrammes : millilitre
(comme agent anabolisant)	> 1000 nanogrammes / millilitre
Rapport T/E	> 6

IV. CONTROLES HORS COMPÉTITION

Sauf demande expresse émanant de l'autorité responsable, les contrôles hors compétition ont pour unique objectif de déceler les substances interdites appartenant à la classe I.C (Agents anabolisants), I.D (Diurétiques), I.E (Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues), et à la classe II (Méthodes interdites).

LISTE D'EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES ET MÉTHODES INTERDITES

ATTENTION: Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation "substances apparentées".
Les athlètes doivent s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'ils utilisent ne contient aucune substance interdite.

STIMULANTS:
amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, bupropion, caféine, carphédon, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, formotérol, heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine, terbutaline.

NARCOTIQUES:
buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine.

AGENTS ANABOLISANTS:
androstènediol, androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, formotérol, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, reprotérol, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone, trenbolone.

DIURETIQUES:
acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (par injection intra-veineuse), mersalyl, spironolactone, triamtérène.

AGENTS MASQUANTS:
bromantan, diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide.

HORMONES PEPTIDIQUES, SUBSTANCES MIMETIQUES ET ANALOGUES:
ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG*, hGH, insuline, LH*, clomiphène*, cyclofénil*, tamoxifène*, inhibiteurs de l'aromatase*.

* Substances interdites chez les hommes uniquement.

BETA-BLOQUANTS:
acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

Document explicatif sur les modifications apportées à la liste 2001-2002 des substances interdites et des méthodes interdites

1. Bêta-2 agonistes

Lors des Jeux Olympiques, les athlètes demandant à utiliser un bêta-2 agoniste par inhalation pour traiter un asthme et/ou une bronchoconstriction induite par l'effort (asthme induit d'effort) à Salt Lake City seront amenés à soumettre à la commission médicale du CIO les preuves cliniques et de laboratoire (incluant des tests de la fonction respiratoire) justifiant ce traitement. Ces preuves deront être reçues par la commission médicale du CIO au moins une semaine avant la première compétition de l'athlète. Un groupe d'experts médicaux et scientifiques examinera les informations fournies. En cas de doute, ce groupe sera habilité à effectuer des tests scientifiquement prouvés.

Le formotérol et la terbutaline par inhalation sont autorisés sous réserve d'une notificaion préalable à la compétation.

2. Dopage sanguin

La définition du dopage sanguin telle qu'elle apparaît dans le Code antidopage du Mouvement olympique est incluse dans la liste.

3. Glucocorticostéroïdes

Les glucocorticostéroïdes administrés par voie locale ou intra-articulaire demeurent autorisés, mais les Fédérations Internationales peuvent exiger une notification écrite pour cette injection.

4. Ajouts à la liste d'exemples

Bupropion : est ajouté sur cette liste comme stimulant interdit.
Inhibiteurs de l'aromatase* : sont ajoutés à la liste et sont interdits seulement chez les hommes.

01A11700

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 novembre 2001

Dollaro USA	0,8961
Yen giapponese	108,46
Corona danese	7,4478
Lira Sterlina	0,61520
Corona svedese	9,4800
Franco svizzero	1,4715
Corona islandese	95,18
Corona norvegese	7,9265
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57445
Corona ceca	33,457
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,15
Litas lituano	3,5817
Lat lettone	0,5569
Lira maltese	0,4021
Zloty polacco	3,6688
Leu romeno	27878
Tallero sloveno	220,4921
Corona slovacca	43,370
Lira turca	1380000
Dollaro australiano	1,7470
Dollaro canadese	1,4282
Dollaro di Hong Kong	6,9895
Dollaro neozelandese	2,1345
Dollaro di Singapore	1,6305
Won sudcoreano	1160,45
Rand sudafricano	8,4862

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12190

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 8 marzo 2000 sono state concesse le seguenti onorificenze:

Croce d'oro al merito dell'Esercito

Al ten. col. Vincenzo Santo, nato il 13 luglio 1957 a Lecce, con la motivazione: «Capo di stato maggiore della brigata multinazionale nord, partecipante all'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, ha assolto il suo delicatissimo ed impegnativo incarico, protrattosi per circa sette mesi, in maniera esemplare, incisiva e determinante per il successo della missione, figura fondamentale ed insostituibile del contingente italiano, è stato elemento di sicuro e continuo riferimento per tutto il comando e per i reparti dipendenti, riuscendo con straordinaria professionalità, grande acume e spiccato buon senso a gestire e coordinare tutte le complesse e delicatissime operazioni che hanno interessato la brigata multinazionale nord durante il periodo da marzo ad ottobre 1997, divenuto particolarmente delicato a causa del riaccendersi dei contrasti tra le etnie. L'eccezionale capacità di pianificazione e la profonda esperienza di operazioni fuori-area gli consentivano di predisporre sempre perfettamente le attività della grande unità, anche le più sensibili, quali l'operazione sviluppata con largo impiego di forze per la sicurezza del Pontefice in visita a Sarajevo, quella finalizzata al regolare svolgimento delle delicatissime elezioni amministrative ed ancora le innumerevoli attività operative avviate per garantire la sicurezza durante le riunioni politiche dei presidenti delle diverse etnie. Professionista di grandissima valenza, riusciva con la sua elevatissima determinazione, il suo raro senso del dovere e la sua eccezionale abnegazione a conquistare la stima incondizionata dei comandanti degli altri contingenti e la piena fiducia dei comandi superiori.

Limpida figura di uomo e di ufficiale di stato maggiore che ha dato un contributo fondamentale per il positivo esito dell'operazione e che ha portato gran lustro all'immagine dell'Italia e delle sue forze armate in campo internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 marzo-14 ottobre 1997.

Al col. Giuseppino Vaccino, nato il 6 marzo 1952 a Vercelli, con la motivazione: «Comandante del 3° reggimento alpini presso la brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", assolveva le sue funzioni con eccezionale abnegazione, encomiabile spirito di sacrificio ed esemplare dedizione al servizio. Grazie alla sua costante attenzione verso tutti gli aspetti della missione, il 3° reggimento alpini assumeva immediatamente la caratteristica di unità di elevatissima capacità operativa, estremamente efficiente e funzionale a cui affidare i compiti più delicati con la certezza che sarebbero stati assolti nel migliore dei modi possibile. Praticamente in ogni momento dell'operazione, di giorno e di notte, nelle circostanze più calme come in quelle più tese, il reggimento brillantemente condotto dal suo comandante, che sapeva infondere nei suoi dipendenti grande sicurezza professionale e spiccata serenità spirituale, costituiva pedina insostituibile per il buon esito della missione. L'insieme armonico delle bellissime qualità professionali e spirituali in possesso dell'ufficiale gli consentiva non solo di pianificare e condurre con i più brillanti risultati numerose operazioni di grande delicatezza, ma anche di interpretare in maniera estremamente equilibrata i compiti del contingente in tale contesto, il col. Vaccino sviluppava magistralmente le frequenti operazioni per garantire la sicurezza durante le riunioni dei presidenti delle diverse etnie, o quella, condotta congiuntamente a forze estere poste alle sue dipendenze, per assicurare il controllo della città di Sarajevo durante la visita del Santo Padre e di decine di migliaia di fedeli ed, ancora, le ricorrenti attività per il sequestro, in territori occupati dalle etnie che subivano le confische di importanti sistemi d'arma o di grandissime quantità di esplosivi e munizionamenti. Il suo impegno professionale ed umano meritava il plauso e l'ammirazione incondizionata di tutti i protagonisti italiani e non dell'operazione e dava lustro grandissimo all'Italia ed al suo esercito. In sostanza, l'azione del col. Vaccino si rivelava eccezionalmente meritoria, intelligente e preziosa per l'assolvimento dei compiti del contingente. Limpida figura di uomo e di ufficiale di stato maggiore, che ha contribuito in maniera determinante all'elevazione dell'immagine delle Forze armate italiane in campo internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 3 febbraio-30 giugno 1997.

Croce d'argento al merito dell'Esercito

Al ten. col. Gennaro Fusco, nato il 9 marzo 1953 a Orta di Atella (Caserta), con la motivazione: «Comandante della base operativa incursori della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", impegnato diuturnamente alla testa dei suoi uomini, poneva in atto un'accurata e capillare struttura operativa che consentiva di raggiungere pienamente gli obiettivi individuati dal comando della grande unità e di dare risposte adeguate e rispondenti in tutte le situazioni, anche le più complesse e pericolose. Ufficiale sempre prontamente disponibile, sorretto da elevatissime motivazioni, costituiva elemento di immediato riferimento nelle circostanze più delicate e nelle operazioni di maggior valenza operativa, nelle quali evidenziava spiccata capacità di guida, lucidissima visione degli obiettivi, grande capacità di coordinamento e controllo conseguendo risultati di eccezionale livello e validità. L'impegno, l'esperienza e la professionalità del ten. col. Fusco risultavano, in particolare, strumenti essenziali per garantire la sicurezza del Papa durante la visita a Sarajevo e per assicurare il controllo della città nelle ricorrenti riunioni dei presidenti delle diverse etnie.

Magnifica figura di comandante, che ha contribuito a dare lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 3 marzo-30 giugno 1997.

Al ten. col. Luigi Masiello, nato il 30 settembre 1951 a Forio d'Ischia (Napoli), con la motivazione: «Consulente del genio del comandante della brigata multinazionale nord in Bosnia-Herzegovina, coordinava tutte le complesse e diversificate attività connesse con l'impiego del personale dell'Arma del genio. Nella particolare situazione della zona di operazioni, tragicamente caratterizzata dalla diffusa presenza, anche nei luoghi più facilmente accessibili alla popolazione, di numerosissime mine ed ordigni inesplosi, svolgeva le delicatissime funzioni di coordinamento delle attività di ricerca e bonifica con precisione e professionalità straordinarie. Cosciente dell'importanza delle funzioni che gli erano attribuite, evidenziava ferma determinazione, costante impegno, eccezionale serenità, incondizionata disponibilità. Grazie al suo grande carisma, infondeva negli uomini alle sue dipendenze, sovente impegnati in pericolosissime attività di rimozione o distruzione di ordigni, motivazioni fortissime ed il desiderio di concorrere con la propria opera al ritorno di normali condizioni di vita. Con tenacia, si prodigava per assicurare la propria presenza laddove si sviluppava l'attività di bonifica e con grande sprezzo del pericolo ed eccezionale generosità si sostituiva ai suoi uomini, allorché essa risultava più pericolosa. Chiamato a dirigere operazioni per la distruzione di quantitativi enormi di munizionamento e di altro materiale esplodente, pianificava, organizzava e conduceva in maniera eccezionale le attività, evidenziando preparazione e professionalità elevatissime e tali da riscuotere i più ammirati riconoscimenti di tutti i contingenti.

Contribuiva così in maniera elevatissima al buon esito dell'operazione e ad accrescere l'immagine delle forze armate in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 17 febbraio-19 ottobre 1997.

Al ten. col. Arnaldo Della Sala, nato l'11 luglio 1956 a Parolise (Avellino), con la motivazione: «Comandante del battaglione logistico "Garibaldi" presso la brigata multinazionale nord dispiegata in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", operava durante il periodo considerevolmente lungo di permanenza in zona di operazioni con una dedizione al servizio eccezionale ed una professionalità straordinaria. Nonostante la complessità e la gravosità dell'impegno connesso al sostegno logistico del contingente italiano, esercitava un'azione di comando caratterizzata da lucidissima visione degli obiettivi e da una capacità realizzativa così spiccata da farlo emergere nettamente su tutti. Pur operando in condizioni ambientali ed operative difficilissime, spesso in aree altamente pericolose, mostrava grandissima dedizione al servizio ed encomiabile capacità realizzativa. Facendo leva sul suo eccezionale carisma, otteneva, altresì, la più completa disponibilità da tutti i suoi dipendenti, nei quali trasfondeva la sua volontà di ben operare e la sua enorme determinazione a rappresentare degnamente l'Italia nel contesto multinazionale. L'elevatissima preparazione di cui si avvale gli permetteva di risolvere problematiche tecniche di notevole difficoltà, garantendo le molteplici esigenze operative del contingente. In particolare, interveniva in prima persona ogni qualvolta le circostanze e la delicatezza delle situazioni richiedevano approfondite conoscenze tecniche e capacità professionali di elevato livello. Ufficiale che ha contribuito fortemente all'elevazione dell'immagine dell'Italia in ambito internazionale in virtù della sua preziosa ed instancabile opera, del suo esempio trascinante e della considerazione che ha sempre saputo suscitare nei rappresentanti dei contingenti stranieri». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 marzo-14 ottobre 1997.

Al ten. col. Giovanni Armentani, nato il 29 gennaio 1958 a Taranto, con la motivazione: «Comandante dell'8° reggimento bersaglieri da poco rientrato in patria al termine dell'operazione "Alba" in Albania alla quale aveva partecipato con la propria unità, veniva di nuovo inviato in zona di operazioni ed impegnato con il reggimento alle sue dipendenze in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard". Appena giunto nella nuova area, gli veniva immediatamente assegnato il compito, nel delicato periodo della consultazione per le elezioni della municipalità, di assicurare il controllo degli itinerari e la libertà di movimento nelle parti più delicate del settore della brigata multinazionale nord e di intervenire con azioni risolutive in caso di situazioni difficili in tutte le aree di competenza della grande unità. Cosciente della grandissima importanza del compito attribuito all'8° reggimento bersaglieri, riusciva in tempi ristrettissimi ad articolare il dispositivo dell'unità sul terreno in maniera oculata e pienamente rispondente alle esigenze operative e di sicurezza, evidenziando spirito di sacrificio e dedizione al servizio assolutamente rari nonché eccezionale professionalità. Con tenacia si adoperava per essere quanto più vicino ai suoi uomini nei quali infondeva, anche grazie al suo elevatissimo carisma, sicurezza, fermezza ed elevatissime motivazioni. Terminata con successo la fase elettorale, pienamente e costantemente padrone della situazione, esplicava, in ogni momento della sua permanenza in Bosnia-Herzegovina, una azione di comando serena, eccezionalmente rigorosa ed efficace raggiungendo sempre tutti gli obiettivi prefissati. Chiamato ad intervenire in situazioni di grande pericolosità, a causa della recrudescenza degli atti ostili da parte di alcune fazioni, evidenziava un eccezionale spessore morale e spirituale, operando sempre con fermezza, serenità e buon senso. Allorché gli uomini alle sue dipendenze venivano prescelti per l'acquisizione del controllo di noto ripetitore televisivo, attraverso il quale una delle opposte etnie sviluppava propaganda ostile nei confronti del contingente multinazionale, facendo leva sul loro amor proprio, realizzava le predisposizioni più oculate ed impartiva le direttive più appropriate per la perfetta riuscita della missione che assicurava al contingente italiano l'apprezzamento delle autorità internazionali. Limpida figura di uomo e comandante che ha contribuito fortemente ad elevare l'immagine dell'Italia in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 29 agosto-14 ottobre 1997.

Al col. Paolo Plazzotta, nato il 30 giugno 1946 a Treppo Carnico (Udine), con la motivazione: «Comandante del 14° reggimento alpini nell'ambito dell'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, nonostante il brevissimo tempo di preavviso per l'immissione in zona di operazioni, preparava l'unità alle sue dipendenze, costituita da personale di leva, rendendola perfettamente amalgamata, superbamente addestrata ed in grado di assolvere perfettamente le delicatissime incombenze operative della missione sin dalle prime ore successive all'arrivo a Sarajevo. Nel suo delicato incarico e durante tutta la permanenza in Bosnia-Herzegovina, dirigeva le molteplici attività con senso di responsabilità e con impegno continuo, costante e attento, manifestando chiara visione dei problemi e adottando costantemente soluzioni efficaci, rapide e concrete. Pur operando in condizioni ambientali difficilissime e spesso in aree ad alto rischio operativo, evidenziava sempre una straordinaria attitudine al comando e riusciva in ogni occasione a raggiungere i migliori risultati possibili.

Limpida figura di ufficiale, che sapeva trasfondere negli uomini alle sue dipendenze grande senso del dovere e altissima motivazione e che ha contribuito in maniera notevolissima, grazie alla sua professionalità ed alla sua generosità, all'elevazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 26 giugno-27 agosto 1997.

Al col. Raimondo Fanara, nato il 18 agosto 1945 a Tangeri (Marocco), con la motivazione: «Vice comandante della brigata multinazionale nord, impiegato nell'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina dal 7 giugno al 14 ottobre 1997, forniva un rendimento di assoluto ed impareggiabile valore, dimostrandosi collaboratore insostituibile e di eccezionale spessore professionale. Di grande caratura si rivelava il suo contributo in occasione delle innumerevoli attività di carattere operativo ed umanitario in cui esprimeva determinazione, spiccata iniziativa ed impareggiabile senso pratico. Bellissima figura di soldato, si caratterizzava immediatamente per le sue straordinarie doti umane e per la sua preparazione, quale elemento di riferimento per tutto il personale della brigata riscuotendo ammirazione e stima anche dagli altri contingenti presenti in Bosnia. Pienamente cosciente della importanza della missione, esprimeva costantemente un impegno personale qualificatissimo, che si traduceva in attività ed azioni risolute e decisive o in studi di elevatissima valenza. Professionista di spicco, riusciva in sostanza, con la sua straordinaria determinazione, il suo raro senso del dovere e la sua eccezionale abnegazione, ad emergere nettamente tra il personale della grande unità ed a esercitare una fortissima azione carismatica e di sprone nei confronti di tutti gli uomini della brigata.

Ufficiale e comandante di rango, che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio del contingente italiano e a dare lustro all'Esercito italiano». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 30 maggio-14 ottobre 1997.

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al s. ten. Stefano Blandini, nato il 28 dicembre 1963 ad Avezzano (L'Aquila), con la motivazione: «Comandante di plotone blindo pesanti nel corso dell'operazione "constant guard", operava in un settore particolarmente sensibile e delicato della Bosnia-Herzegovina, sostenuto costantemente da altissimo senso del dovere e non comune spirito di sacrificio. In ogni circostanza, inserito in complessi di forze superiori al plotone o responsabile in proprio di attività operative a più basso livello, evidenziava eccezionale padronanza della situazione e spiccata capacità di individuare immediatamente i comportamenti più appropriati ed efficaci. In particolare, nel corso di una programmata attività di pattuglia sul territorio della Bosnia-Herzegovina nei pressi di Sokolac, veniva a contatto con un posto di controllo non autorizzato della polizia della Repubblica serba di Bosnia che ostacolava la libertà di movimento dei cittadini dell'etnia musulmana. Impartite immediatamente le disposizioni perchè il posto di controllo fosse rimosso, manteneva atteggiamento fermo e determinato di fronte alle pesanti intimidazioni dei poliziotti, che minacciavano anche l'impiego delle armi corte di dotazione, ed imponeva con decisione e senza incertezze, cosciente del compito da assolvere, il rispetto della consegna stabilita, costringendo gli agenti della pattuglia ed i rinforzi affluiti a desistere dall'intraprendere ogni azione ed a consegnare i documenti di riconoscimento.

Esempio di straordinaria professionalità e grande carisma, che ha contribuito a consolidare l'immagine ed il prestigio del Corpo in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 4 aprile-2 giugno 1997.

Al ten. Ivan Cioffi, nato l'8 aprile 1971 a Napoli, con la motivazione: «Comandante della compagnia genio guastatori del contingente italiano in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", assolveva l'incarico profondendo, in ogni circostanza, tutte le sue risorse fisiche ed intellettuali. Pur operando in condizioni ambientali difficilissime e spesso in aree molto pericolose per la presenza di mine ed ordigni esplosivi posati durante il conflitto, mostrava straordinaria dedizione al lavoro ed eccezionale determinazione. Ufficiale profondamente motivato, generoso ed altruista, suscitava, con l'esempio e la sua costante presenza in tutti i momenti più delicati ed importanti della missione, il massimo impegno e la più grande partecipazione del personale alle sue dipendenze, che riusciva a caratterizzare come un team eccezionalmente efficiente e pronto ad intervenire in qualsiasi condizione.

Grazie all'impegno profuso ed all'attività particolarmente meritoria svolta nel settore della ricostruzione ed in quello più specificatamente operativo, contribuiva a dare lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 26 marzo-14 ottobre 1997.

Al cap. cc Marco Filoni, nato il 22 settembre 1965 a Marino (Roma), con la motivazione: «Comandante del distaccamento 1° reggimento carabinieri "Tuscania" nell'ambito dell'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina e consulente giuridico del comandante della brigata multinazionale nord, interveniva sulle diversificate e delicatissime attività operative, con eccezionale impegno, grande perspicacia ed altissimo senso del dovere. Pur operando in un settore estremamente sensibile ed in condizioni operative talvolta molto difficili, svolgeva una funzione preziosissima, evidenziando grande equilibrio, spiccato buon senso, ma anche ferma determinazione nel perseguire il rispetto degli accordi di pace da parte delle fazioni. La sua indubbia professionalità gli permetteva di risolvere problematiche tecniche di notevoli difficoltà, garantendo le molteplici esigenze operative del contingente. Trascinava con l'esempio il personale dell'arma alle sue dipendenze formandone un team efficiente e pronto ad operare in qualsiasi condizioni con garanzia di successo.

Magnifica figura di ufficiale, professionista di eccezionali virtù, animato da amore per la propria professione, che ha contribuito ad elevare l'immagine delle Forze armate italiane nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 21 agosto-14 ottobre 1997.

Al cap. cc Francesco Marra, nato il 31 gennaio 1962 a Palermo, con la motivazione: «Comandante del distaccamento 1° reggimento carabinieri "Tuscania", nell'ambito dell'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina e consulente giuridico del comandante della brigata multinazionale nord, impegnato diuturnamente alla testa dei suoi uomini, poneva in atto una accurata e capillare struttura operativa che consentiva di raggiungere pienamente gli obiettivi indicati dal comando della grande unità. Responsabile di problematiche particolarmente delicate e complesse, assolveva il compito ricevuto operando con tenacia e determinazione, riuscendo sempre a garantire un'efficace cornice di sicurezza per gli uomini del contingente. Più volte impegnato con tutto il suo personale nelle operazioni di maggior valenza operativa svolte dalla brigata, evidenziava spiccate capacità di guida e di sprone dei dipendenti, offrendo un rendimento di eccezionale livello per professionalità e risultati.

Magnifica figura di comandante, profondamente animato di fede nel servizio e di entusiasmo per l'attività d'istituto, chiaro esempio di professionalità e di alto senso del dovere, che ha contribuito ad elevare l'immagine delle Forze armate italiane nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 9 giugno-26 agosto 1997.

Al c.le Luigi Mastromauro, nato il 15 maggio 1977 a Sesto San Giovanni (Milano), con la motivazione: «Giovane volontario inquadrato nel 3° reggimento alpini della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", impegnato nel servizio di vigilanza, nella delicata zona di Vogoska, presso l'area dove erano parcheggiati i mezzi di trasporto del reggimento e quelli da combattimento con carburante e munizioni a bordo per l'immediato impiego, veniva sottoposto ad azione di fuoco da parte di un cecchino, mantenendo il perfetto controllo di sè nonostante il pericolo improvviso ed incombente, reagiva con l'arma di dotazione in maniera efficacissima, costringendo gli assalitori a desistere dal proprio intento ed a fuggire.

Esempio di eccezionale professionalità che, in un delicatissimo momento di tensione nell'imminenza della visita del Santo Padre a Sarajevo, ha contribuito a rafforzare l'immagine dell'esercito in ambito nazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 29 gennaio - 26 giugno 1997.

Al cap. Enrico Di Napoli, nato il 27 luglio 1964 a Trieste, con la motivazione: «Comandante di distaccamento operativo incursori della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", assolveva in maniera eccezionalmente efficace le delicate funzioni attribuitegli e costituiva preziosissimo e qualificatissimo collaboratore, ponendosi immediatamente quale elemento di riferimento per tutte le operazioni più delicate e sensibili. Ufficiale sempre disponibile, sorretto da spiccate motivazioni, emergeva nettamente nel contesto altamente professionale degli "incursori" per capacità di guida, profonda preparazione e spirito d'iniziativa. Durante le complesse e determinanti attività per imporre alle forze di polizia speciale delle diverse etnie un comportamento rispondente agli accordi di pace, assolveva le missioni più delicate, assumendo personalmente la conduzione dei rapporti, spesso tesi e contrastati, con i rappresentanti delle fazioni ed imponendo, con il suo atteggiamento fermo, deciso ed intelligente, il rispetto delle disposizioni.

Ufficiale di grande caratura, stimato e ammirato anche da altri contingenti, che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio della brigata multinazionale nord e dare lustro all'Esercito italiano in un contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 12 marzo-3 settembre 1997.

Al cap. Francesco Saverio Saiardi, nato il 2 marzo 1964 a Cosenza, con la motivazione: «Comandante della compagnia mantenimento del battaglione logistico "Garibaldi" inquadrato nell'ambito della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina, durante l'operazione "constant guard", evidenziava in ogni circostanza eccezionale impegno, spiccata iniziativa ed elevatissimo spirito di sacrificio. Pur operando in una situazione complessa e difficile sul piano ambientale e operativo, con la sua instancabile e continua presenza ed avvalendosi di una vastissima preparazione tecnico-professionale, contribuiva in maniera determinante a realizzare un sostegno logistico pienamente rispondente alle esigenze di vita e di funzionamento delle unità della grande unità, diffusamente dislocate sul territorio della Bosnia. Sempre determinato a dare un'immagine elevata del contingente italiano ricercava e poneva in essere soluzioni organizzative volte a conferire, nella peculiare realtà operativa della missione, piena funzionalità all'attività di "mantenimento" affidata alla sua responsabilità, agendo con encomiabile senso del dovere e della disciplina. Costituiva per ogni uomo del battaglione logistico elemento di sicuro riferimento e risultava, grazie al suo straordinario carisma, alla sua capacità di impegno continuo ed alla sua elevatissima saldezza morale, trascinatore eccezionale per tutto il personale dell'unità.

Magnifica figura di soldato che ha dato grande lustro all'immagine dell'Esercito italiano nell'ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 marzo-26 settembre 1997.

Al cap. Nello Sabato, nato il 13 settembre 1970 a Salerno, con la motivazione: «Comandante della compagnia trasporti del battaglione logistico "Garibaldi" inquadrato nell'ambito della brigata multinazionale nord, durante l'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, evidenziava in ogni circostanza eccezionale impegno, altissima professionalità e spiccato senso del dovere. Preposto alla direzione di un settore, come quello dei trasporti, di vitale importanza per il buon esito della missione, contribuiva in maniera determinante al perfetto svolgimento di tutta l'attività dell'intero contingente. Quando la situazione operativa ed ambientale lo richiedevano, si poneva costantemente al comando delle autocolonne, pervenendo particolarmente ai risultati auspicati, tanto da meritare sempre i più lusinghieri e qualificati apprezzamenti da parte delle autorità nazionali ed estere. La sua opera si poneva all'attenzione di tutti per funzionalità, precisione ed eccezionale rispondenza alle diversificate e complesse esigenze di tutti i reparti del contingente italiano. L'ufficiale costituiva, in sostanza, un punto di riferimento essenziale e qualificatissimo per il personale del battaglione logistico nei cui riguardi esercitava una azione di guida e di indirizzo esemplari.

Magnifica figura di uomo ed ufficiale, che contribuiva in maniera determinante ad elevare l'immagine dell'Esercito italiano nell'ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 20 marzo-8 ottobre 1997.

Al cap. Alessandro Perrotta, nato il 2 settembre 1967 a Celano (L'Aquila), con la motivazione: «Comandante di compagnia fucilieri dell'8° reggimento bersaglieri, impegnato con il proprio reparto nell'ambito del contingente italiano partecipante all'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, in occasione delle consultazioni elettorali riceveva il compito di assicurare il controllo e la libertà di movimento di alcuni itinerari della periferia di Sarajevo. Assolveva alla missione ricevuta con estrema abnegazione, ammirevole impegno ed altissima perizia. Terminata con pieno successo la fase elettorale, la sua compagnia, tra le altre onerose attività di assoluta valenza operativa, era incaricata di acquisire il controllo di un noto ripetitore televisivo, attraverso il quale una delle opposte etnie sviluppava propaganda ostile nei confronti del contingente multinazionale. Operando in un contesto operativo fluido, reso insicuro dall'imprevedibile reazione che poteva assumere il personale posto a difesa del sito, l'ufficiale si poneva alla testa del reparto e con risolutezza, esemplare serenità, grande efficienza e scelte oculate, assumeva decisioni e impartiva ordini che consentivano di cogliere di sorpresa il dispositivo di sicurezza dell'installazione, permettendo al reparto alle sue dipendenze di assumere il controllo. Nella circostanza il successo dell'operazione, condotta con spiccata determinazione, era riportato dai principali organi di informazione internazionale e il contingente italiano guadagnava l'ammirato apprezzamento degli altri Paesi.

Esemplare figura di comandante di compagnia, generoso ed energico, significativo esempio di attaccamento al dovere, di completa dedizione al servizio e di assoluta lealtà alle istituzioni». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 20 agosto-16 ottobre 1997.

Al cap. Domenico Ciotti, nato il 28 agosto 1968 a Salerno, con la motivazione: «Comandante di compagnia fucilieri dell'8° reggimento bersaglieri, impegnato con il proprio reparto nell'ambito del contingente italiano partecipante all'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, assolveva il proprio incarico con ferrea determinazione, costante impegno ed elevata professionalità. Alla guida della sua compagnia riceveva il compito di effettuare, tra le altre innumerevoli attività di valenza operativa, il monitoraggio dell'attività elettorale svoltasi in una parte del territorio, coincidente con le località di Visegrad, Rudo, Kopaci e Cajnice, dove più alto era il rischio di confrontazione tra le etnie. Operando in un contesto ambientale reso ancor più difficile dal diradamento assunto dal dispositivo e suscettibile di imprevisti e repentini mutamenti di situazione, garantiva con le proprie scelte oculate, aderenti e tempestive, il pieno assolvimento del compito. Terminata con pieno successo la fase elettorale, partecipava con la sua compagnia a tutte le più significative operazioni, dando un contributo eccezionale. In particolare, assumeva il delicatissimo compito di mantenere il controllo su un noto ripetitore televisivo dal quale una delle opposte fazioni intendeva sviluppare propaganda ostile al contingente multinazionale. Ben consapevole dell'importanza di tale attività, anche per l'eco avuto sui mass-media internazionali, si prodigava per assicurare sempre la massima determinazione nei suoi volontari, spronandoli con l'esempio e facendo guadagnare al contingente italiano l'ammirato rispetto degli osservatori internazionali.

Magnifica figura di ufficiale, energico e determinato, animato da fede incrollabile verso l'istituzione e di amore per la propria professione». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 20 agosto-20 novembre 1997.

Al magg. Sergio Cuofano, nato il 31 agosto 1957 a Montella (Avellino), con la motivazione: «Vice comandante dell'8° reggimento bersaglieri, impegnato con la propria unità nell'ambito del contingente italiano partecipante all'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, assolveva il proprio incarico con ferrea determinazione, costante impegno e spirito di sacrificio. In zona di operazioni gli veniva assegnato il delicato compito di assicurare il collegamento tattico con il contingente portoghese, nel cui settore operavano i reparti del reggimento, incaricati di effettuare il monitoraggio dell'attività elettorale nel territorio dove più alto era il rischio di scontro tra le etnie. Fin dai primissimi giorni della missione, al fine di garantire una efficace cooperazione con il battaglione portoghese, dimostrando encomiabile professionalità e grande iniziativa, favoriva il rapido inserimento dei reparti nel difficile contesto operativo. Con tenacia si prodigava per assicurare la propria presenza ovunque fossero impegnati i volontari. Con esemplare serenità, grande efficienza e rara generosità, riusciva a coordinare e controllare le attività delle compagnie nazionali. Contribuiva in modo significativo al buon esito della missione, così come riconosciuto anche dal contingente alleato.

Magnifica figura di ufficiale, professionista di eccezionali virtù, animato da fede incrollabile verso l'istituzione e di amore per la propria professione». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 20 agosto-16 ottobre 1997.

Al magg. Massimo Panizzi, nato il 10 ottobre 1962 a Carrara (Massa Carrara), con la motivazione: «Interprete ed ufficiale addetto al comandante la brigata multinazionale nord partecipante in Bosnia-Herzegovina all'operazione "constant guard", operava con generosità eccezionale, grandissima professionalità, spiccato senso di responsabilità, elevato spirito di servizio e di sacrificio, fornendo un apporto di pensiero di assoluto pregio, qualificatissimo e pienamente adeguato alle esigenze. Profondo conoscitore di numerose lingue straniere, assolveva brillantemente le funzioni di rappresentante del contingente italiano nelle numerose occasioni di riunioni multinazionali ad elevatissimo livello, meritando i più sinceri ed immediati riconoscimenti degli interlocutori. Ufficiale emergente per spessore intellettuale e professionale, operava con eccezionale generosità, fornendo in ogni circostanza il suo prezioso contributo anche in settori diversi da quello di sua competenza.

Grazie alla sua elevatissima professionalità ed agli elevatissimi risultati conseguiti in ogni occasione, riscuoteva il plauso delle maggiori autorità civili e militari presenti in zona d'operazioni e contribuiva ad elevare l'immagine delle Forze armate italiane in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 9 giugno-31 agosto 1997.

Al ten. col. Francesco Arena, nato il 6 gennaio 1957 ad Avola (Siracusa), con la motivazione: «Comandante del 26° gruppo squadroni "Aves" presso il contingente italiano in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", era chiamato a realizzare nonostante le grandi difficoltà ambientali e l'assenza di strutture preesistenti, la componente elicotteristica di supporto alla brigata multinazionale nord. In tale arduo impegno, conseguiva risultati pienamente rispondenti sotto l'aspetto funzionale e tali da determinare i più sinceri e lusinghieri riconoscimenti anche da parte di personale straniero, tecnicamente all'avanguardia, operante nello stesso settore dell'elitrasporto. Avviata appieno ed in tempi brevissimi l'attività del gruppo di volo, il ten. col. Arena e la struttura alle sue dipendenze partecipavano a tutte le operazioni più delicate sviluppate dalla brigata, fornendo un contributo essenziale per la riuscita della missione.

Splendida figura di ufficiale, che ha contribuito a dare lustro all'immagine dell'Esercito italiano in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 29 gennaio-4 luglio 1997.

Al ten. col. Gianfranco Pio Rossi, nato il 27 ottobre 1958 a Masi (Padova), con la motivazione: «Comandante di battaglione presso il 14° reggimento alpini della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", operava in complesse e delicate operazioni con elevatissima professionalità, eccezionale sicurezza e spiccata autorevolezza, evidenziando grande capacità organizzativa e sicura condotta. Cosciente della deli-

catezza della missione, articolava sempre il dispositivo sul terreno con oculatezza ed in maniera efficacemente rispondente alle esigenze operative e di sicurezza, assicurando costantemente il perfetto assolvimento dei compiti e raggiungendo appieno gli obiettivi fissati. Il reparto posto alle sue dipendenze risultava, per la sua azione di comando incisiva ed eccezionalmente rigorosa ed efficace, sempre ottimamente amalgamato e rigorosamente pronto con garanzia di successo, ad affrontare qualsiasi esigenza operativa.

Professionista di successo e comandante di valore, che ha contribuito ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 giugno-22 agosto 1997.

Al ten. col. Angelo Palmas, nato il 14 dicembre 1943 a Villamassargia (Cagliari), con la motivazione: «Capo cellula pubblica informazione e "national liaison officer" presso il comando brigata multinazionale nord in Bosnia-Herzegovina, nell'ambito dell'operazione "constant guard", operava con eccezionale spirito di sacrificio ed amore per le responsabilità, evidenziando straordinarie motivazioni ed elevatissime capacità organizzative e realizzative. Particolarmente significative si rivelavano le predisposizioni messe in atto dall'ufficiale in occasione delle visite di alte autorità civili e militari, durante le quali, con grandissima professionalità, curava nei minimi dettagli l'immagine del contingente italiano. Ancora determinante per il successo dell'operazione era poi l'azione svolta dall'ufficiale per valorizzare in campo nazionale ed internazionale l'impegno dei reparti del contingente italiano, azione che otteneva completamente l'effetto sperato, garantendo alla Forza armata un eccezionale ritorno d'immagine.

Splendida figura di professionista che, con il suo impegno costante, intelligente e qualificatissimo, ha dato lustro all'Italia in ambito nazionale ed internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 9 giugno-14 ottobre 1997.

Al ten. col. Nicola Belluomo, nato il 28 maggio 1955 a Casapulla (Caserta), con la motivazione: «Comandante del reparto comando e supporti tattici della brigata multinazionale nord impiegata nell'ambito dell'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, assicurava, attraverso una meticolosa, costante ed incisiva azione di coordinamento e controllo, tutto il complesso supporto alle attività più qualificanti del comando della grande unità ed il perfetto svolgimento della vita dei servizi e della struttura occupata dallo stesso comando. Instancabilmente determinato a migliorare le condizioni di vita del personale ed elevare l'efficienza del reparto alle sue dipendenze, otteneva risultati eccezionalmente positivi nell'organizzazione dell'unità, che venivano sempre ampiamente riconosciuti e che determinavano l'incondizionato plauso di tutte le autorità civili e militari in visita al comprensorio di Zetra. Comandante di grande spessore, forniva, per tutto il lungo periodo di sette mesi di permanenza in zona d'operazioni, un contributo determinante per il positivo esito delle attività ricorrenti e delle più delicate missioni.

Splendido esempio di ufficiale, che con il suo appassionato e qualificatissimo impegno consentiva di elevare il prestigio delle Forze armate italiane in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 20 marzo-14 ottobre 1997.

Al ten. col. Pietro D'Amico, nato il 13 novembre 1950 a Caserta, con la motivazione: «Capo cellula G1 della brigata multinazionale nord partecipante all'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, operava con grandissima professionalità, spiccato senso di responsabilità, elevato spirito di servizio e di sacrificio, assicurando il costante controllo delle articolate attività inerenti al proprio incarico. Encomiabile impegno poneva per la risoluzione delle complesse ed essenziali problematiche della movimentazione di tutto il personale del contingente che, in numero elevatissimo, si è avvicendato nell'ambito della brigata multinazionale nord durante un'arco di tempo di circa sette mesi. Analogamente determinante, si rivelava la sua eccezionale capacità organizzativa e di coordinamento grazie alla quale la grande unità poteva rispondere in maniera perfetta in tutte le occasioni in cui, per importanti visite o riunioni, veniva chiamata a rappresentare l'Italia in un contesto internazionale.

Grazie alla sua elevatissima professionalità ed ai brillanti risultati conseguiti in ogni occasione, ha riscosso il plauso delle maggiori autorità civili e militari presenti in zona d'operazioni e contribuito ad elevare l'immagine delle Forze armate italiane nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 21 marzo-14 ottobre 1997.

Al ten. col. Giulio Carletti, nato il 7 gennaio 1958 ad Acerra (Napoli), con la motivazione: «Ufficiale capo nucleo G3 operazioni e capo nucleo bureau liaison factions del comando brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", assolveva le sue funzioni, durante il prolungato periodo di circa sette mesi di intensissima attività operativa, con eccezionale abnegazione, encomiabile spirito di sacrificio ed esemplare dedizione al servizio, costituendo un punto di riferimento insostituibile nel funzionamento del comando ed un qualificatissimo interlocutore per tutto il personale della brigata. Investito continuamente del controllo e della gestione delle problematiche di maggiore rilievo e di più elevata delicatezza nel quadro dell'attività della grande unità, evidenziava conoscenza vastissima ed approfondita delle norme e delle procedure, ma, soprattutto, assicurava sempre ai reparti destinati ad operare sul terreno il concreto sostegno della sua preziosissima esperienza operativa acquisita in precedenti, complesse e delicate missioni di "peace keeping". Analogo contributo, puntuale, efficace e risolutivo, l'ufficiale forniva nelle numerosissime occasioni nelle quali era chiamato, in situazioni di costante e prolungata tensione operativa, a collaborare alla pianificazione di operazioni di grande portata.

Grazie all'impegno profuso ed alla qualità dell'opera svolta, ha contribuito sensibilmente ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto multinazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 marzo-14 ottobre 1997.

Al ten. col. Augusto Del Pistoia, nato il 7 ottobre 1949 a Viareggio (Lucca), con la motivazione: «Capo cellula G6 presso il comando brigata multinazionale nord in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "constant guard", operava in ogni circostanza con una disponibilità ed una competenza straordinarie. Cosciente della delicatezza della funzione assolta e dell'importanza del settore di sua competenza per il favorevole esito della missione, poneva ogni sua risorsa fisica ed intellettuale al servizio della brigata, ricercando le soluzioni più opportune per rendere pienamente rispondente il sistema delle comunicazioni. La sua spiccata professionalità gli consentiva di intervenire con precisione in ogni circostanza e, quando necessario, in attività non propriamente attinenti al suo ruolo, quali la disattivazione di impianti di telecomunicazioni utilizzati da estremisti delle contrapposte etnie in maniera faziosa fortemente contraria alle forze di stabilizzazione. Particolarmente meritoria si è rilevata la sua determinazione nell'attivare nella brigata multinazionale nord un sistema automatizzato di comando e controllo in grado di elevare l'immagine e la funzionalità del contingente italiano.

Magnifica figura di professionista e di soldato, animato da vibrato attaccamento alle istituzioni e da convinta fede al servizio, il cui contributo ha portato ulteriore e significativo lustro all'Esercito italiano in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 15 marzo-14 ottobre 1997.

Al ten. col. Salvatore Cincimino, nato il 6 aprile 1942 a Foggia, con la motivazione: «Capo cellula G4 della brigata multinazionale nord partecipante all'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, assicurava, con eccezionale impegno e ferrea determinazione e dando fondo in ogni circostanza a tutte le sue energie fisiche e psichiche, le migliori condizioni di vita di tutti i militari impiegati nella missione. Pur operando in condizioni difficilissime, spesso in aree altamente pericolose, mostrava una straordinaria dedizione al servizio ed eccezionali capacità realizzative. L'elevatissima professionalità, l'elevatissima capacità organizzativa e la conoscenza perfetta degli aspetti logistici che caratterizzano la sua figura di ufficiale gli consentivano di realizzare, nelle sedi di tutte le unità dipendenti, strutture per il sostegno delle attività della brigata moderne, di elevatissima funzionalità e pienamente adeguate alle esigenze delle operazioni "fuori area". Ogni volta che le circostanze e la delicatezza delle situazioni richiedevano approfondite conoscenze tecniche e capacità professionali di elevatissimo livello, interveniva personalmente, indirizzando, sapientemente e con lucidissima visione degli obiettivi, le energie dei dipendenti. Professionista integerrimo, animato da profondi e nobili ideali, evidenziava la sua eccezionale esperienza in tutte le occasioni di confronto con il personale degli altri contingenti, nel quale suscitava incondizionata ammirazione.

Il suo contributo dava grande lustro all'Esercito italiano, elevandone l'immagine nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 marzo-14 ottobre 1997.

Al ten. col. Aldo Di Nardo, nato il 1° settembre 1952 a Caserta, con la motivazione: «Capo cellula G7 del comando brigata multinazionale nord in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "con-

stant guard", assolveva la sua funzione con eccezionale spirito di sacrificio e dedizione al servizio assolutamente rari. Cosciente del ruolo di primissimo piano ricoperto, operava con slancio e spirito di abnegazione ed in condizioni di estremo disagio ambientale e climatico. In particolare impostava e conduceva in modo lineare ed esemplare, sempre nel rispetto delle normative in vigore di cui è profondo conoscitore, le procedure amministrative, meritando l'ammirazione ed il plauso di tutto il personale del contingente italiano per la celerità e l'esattezza con cui garantiva la regolarità di tutte le complesse problematiche amministrative. Le elevatissime qualità professionali e le eccezionali capacità organizzative che caratterizzavano la sua figura di ufficiale gli consentivano di realizzare nelle sedi di tutte le unità dipendenti strutture di elevatissima funzionalità e pienamente adeguate alle esigenze "fuori area", risultate indispensabili per il miglioramento di vita di tutto il contingente. Professionista di vaglia, creava nell'ambito della sua cellula un team di lavoro perfetto, che ha operato con serenità d'animo, capacità e indiscussa competenza.

Brillante ufficiale e collaboratore di spicco che ha dato un contributo determinante per elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 marzo-14 ottobre 1997.

Al ten. col. Claudio Stefano Berto, nato il 26 agosto 1958 a Torino, con la motivazione: «Comandante del battaglione alpini "Susa" nel corso dell'operazione "constant guard" in Bosnia-Herzegovina, si prodigava senza risparmio di energie al fine di mantenere la propria unità ad un elevatissimo livello di prontezza, sviluppando una intelligente opera di preparazione e di controllo di tutte le attività. Nel corso delle numerose e complesse operazioni condotte nella delicatissima area di Sarajevo-Pale, coordinava in maniera brillante ed estremamente efficace l'attività operativa delle dipendenti compagnie e dei rinforzi provenienti dagli altri contingenti, impegnandosi senza limite di tempo con eccezionale generosità, incurante dei rischi personali ed ottenendo risultati di straordinario valore. In particolare, in tutte le principali operazioni condotte nel settore della brigata, tra cui quella diretta a garantire la sicurezza del Papa nella sua visita a Sarajevo, quelle per il controllo della città durante le riunioni politiche ed, infine, quelle energiche e risolute per la confisca di materiali e mezzi alle etnie, evidenziava le sue eccezionali capacità di pianificazione e la sua ancor più significativa capacità di tradurre i piani in atti concreti e rispondenti. Tali brillanti qualità, congiunte ad uno spiccato buon senso, gli assicuravano il plauso sincero ed incondizionato delle maggiori autorità civili e militari presenti nella zona d'operazioni.

Esempio di altissima dedizione al dovere e straordinaria professionalità che ha contribuito significativamente ad elevare il prestigio del reggimento e delle Forze armate italiane in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 20 gennaio-23 giugno 1997.

01A11634

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'imissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide Generics».

Estratto di variazione AIC/UAC n. 1404 dell'8 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Generics (UK) Limited, con sede in Station Close, Potters Bar - Hertfordshire, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: FLUTAMIDE GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035031018/mg - 20 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031020/mg - 21 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031032/mg - 30 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031044/mg - 50 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031057/mg - 60 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031069/mg - 84 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031071/mg - 100 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031083/mg - 105 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031095/mg - 250 compresse in blister PVC/AL da 250 mg;

A.I.C. n. 035031107/mg - 20 compresse in contenitore PP da 250 mg;

A.I.C. n. 035031119/mg - 21 compresse in contenitore PP da 250 mg;

A.I.C. n. 035031121/mg - 30 compresse in contenitore PP da 250 mg;

A.I.C. n. 035031133/mg - 50 compresse in contenitore PP da 250 mg;

A.I.C. n. 035031145/mg - 60 compresse in contenitore PP da 250 mg;

A.I.C. n. 035031158/mg - 84 compresse in contenitore PP da 250 mg;

A.I.C. n. 035031160/mg - 100 compresse in contenitore PP da 250 mg;

A.I.C. n. 035031172/mg - 105 compresse in contenitore PP da 250 mg;

A.I.C. n. 035031184/mg - 250 compresse in contenitore PP da 250 mg,

è ora trasferita alla società Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia n. 35, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 13179250157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11627

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torvast»

Estratto provvedimento UPC/II/1034 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: TORVAST.

Confezioni:

033007016 - «10» 10 compresse 10 mg;

033007028 - «10» 30 compresse 10 mg;

033007030 - «20» 10 compresse 20 mg;

033007042 - «20» 30 compresse 20 mg;

033007055 - «40» 10 compresse 40 mg;

033007067 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-003/W027, W28, W29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati nella sezione 4.5 (potenziali interazioni con la digossina, l'amlodipina e la clari-

tromicina), nella sezione 4.8 (per includere artralgia e rash bolloso (inclusi eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson ed epidermiolisi necrotica) e nella sezione 4.2 (posologia e modalità di somministrazione).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Totalip»

Estratto provvedimento UPC/II/1035 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: TOTALIP.

Confezioni:

033006014 - «10» 10 compresse 10 mg;

033006026 - «10» 30 compresse 10 mg;

033006038 - «20» 10 compresse 20 mg;

033006040 - «20» 30 compresse 20 mg;

033006053 - «40» 10 compresse 40 mg;

033006065 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-003/W027, W28, W29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati nella sezione 4.5 (potenziali interazioni con la digossina, l'amlodipina e la claritromicina), nella sezione 4.8 (per includere artralgia e rash bolloso (inclusi eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson ed epidermiolisi necrotica) e nella sezione 4.2 (posologia e modalità di somministrazione).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo allo data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipitor»

Estratto provvedimento UPC/II/1036 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: LIPITOR.

Confezioni:

033008018 - «10» 10 compresse 10 mg;

033008020 - «10» 30 compresse 10 mg;

033008032 - «20» 10 compresse 20 mg;

033008044 - «20» 30 compresse 20 mg;

033008057 - «40» 10 compresse 40 mg;

033008069 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Healthcare S. Com.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-003/W027, W28, W29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati nella sezione 4.5 (potenziali interazioni con la digossina l'amlodipina e la claritromicina), nella sezione 4.8 (per includere artralgia e rash bolloso (inclusi eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson ed epidermiolisi necrotica) e nella sezione 4.2 (posologia e modalità di somministrazione).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator»

Estratto provvedimento UPC/II/1037 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: XARATOR

Confezioni:

033005012/M - «10» 10 compresse 10 mg;

033005024/M - «10» 30 compresse 10 mg;

033005036/M - «20» 10 compresse 20 mg;

033005048/M - «20» 30 compresse 20 mg;

033005051/M - «40» 10 compresse 40 mg;

033005063/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-003/W027, W28, W29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati nella sezione 4.5 (potenziali interazioni con la digossina, l'amlodipina e la claritritromicina), nella sezione 4.8 (per includere artralgia e rash bolloso (inclusi eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson ed epidermiolisi necrotica) e nella sezione 4.2 (posologia e modalità di somministrazione).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11631

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cotareg»

Estratto decreto A.I.C./UPCII/1038 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: COTAREG.

Confezioni:

14 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 034114013/M;

28 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 034114025/M.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W019.

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica.

Modifica apportata: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale nei casi in cui la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartan o idroclorotiazide: sono inoltre modificati i paragrafi 4.2 (posologia e modo di somministrazione) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combisartan»

Estratto decreto A.I.C./UPCII/1039 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Confezioni:

14 compresse filmrivestite in blister - A.I.C. n. 034134015/M;

28 compresse filmrivestite in blister - A.I.C. n. 034134027/M.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0130/001/W019.

Tipo di modifica: estensione indicazione terapeutica.

Modifica apportata: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale nei casi in cui la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartan o idroclorotiazide: sono inoltre modificati i paragrafi 4.2 (posologia e modo di somministrazione) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A12063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerella»

Estratto provvedimento UPC/II/1040 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: ZERELLA.

Confezioni:

034773010/M - «50» 4 sistemi transdermici;

034773022/M - «50» 12 sistemi transdermici;

034773034/M - «100» 4 sistemi transdermici;

034773046/M - «100» 12 sistemi transdermici.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0114/001-002/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambiamento della composizione relativa degli eccipienti con riduzione della concentrazione di gliceril monolaurato e proporzionale incremento dell'isopropil miristato e dell'etil oleato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climara»

Estratto provvedimento UPC/II/1041 del 9 ottobre 2001

Specialità medicinale: CLIMARA.

Confezioni:

030183014/M - «50» 4 sistemi transdermici;

030183026/M - «50» 12 sistemi transdermici;

030183038/M - «100» 4 sistemi transdermici;

030183040/M - «100» 12 sistemi transdermici.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0114/001-002/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambiamento della composizione relativa degli eccipienti con riduzione della concentrazione di gliceril monolaurato e proporzionale incremento dell'isopropil miristato e dell'etil oleato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11633

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isovist»

Con il decreto n. 800.5/R.M.805/D134 del 26 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ISOVIST

300 flacone 10 ml - A.I.C. n. 027532050;

190 flacone 20 ml - A.I.C. n. 027532023;

190 flacone 10 ml - A.I.C. n. 027532011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SCHERING S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A12104

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recto Mugolio»

Con il decreto n. 800.5/R.M.170/D135 del 26 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RECTO MUGOLIO

AD 12 supposte 120 mg - A.I.C. n. 004420030;

BB 12 supposte 60 mg - A.I.C. n. 004420042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Warner Lambert consumer healthcare S. Com.p.A. titolare dell'autorizzazione.

01A12105

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cleveral»

Con il decreto n. 800.5/R.M.370/D136 del 26 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CLEVERAL

40 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 029197 023;

30 buste 3g - A.I.C. n. 029197 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aesculapius farmaceutici S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

01A12106

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sere Mit»

Con il decreto n. 800.5/R.M.474/D137 del 26 ottobre 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SERE MIT

30 capsule gelatina 160 mg - A.I.C. n. 028526 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mitim S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

01A12107

Riattivazione di officina farmaceutica

Con il decreto n. M - 132/2001 del 24 ottobre 2001 la società Collalto Lab. chimico-farmacautici di Agnelli Massimo & C. S.a.s. è autorizzata a produrre medicinali presso la propria officina sita in Parma - Strada Manara n. 5/A.

01A12100

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651259/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.